

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

653^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENORAFICO

SABATO 24 GIUGNO 1967

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

CONGEDI Pag. 35027

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione
finanziaria di ente 35027

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 35027
Deferimento a Commissione permanente
in sede referente 35027
Presentazione di relazioni 35027

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di al-
tri senatori; « Modifiche al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

AJROLDI, *relatore* 35028
BRAMBILLA 35045
FABIANI 35028
KUNTZE 35039
TOMASSINI 35034

INTERROGAZIONI

Annunzio 35051

Presidenza del Presidente MERZAGORA

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (ore 9,30).

Si dia lettura del processo verbale.

Z A N N I N I , Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedo i senatori: Angelini Armando per giorni 3, Chabod per giorni 10, Garlato per giorni 1, Martinelli per giorni 1 e Trabucchi per giorni 3.

Non essendovi osservazioni, questi congedi sono concessi.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

ADAMOLI, PIRASTU, FARNETI Ariella, MINELLA MOLINARI Angiola, **MAMMUCARI, GAIANI, FABRETTI, VERGANI e VIDALI.** — « Modifiche ed integrazioni alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori » (2292);

BALDINI, LIMONI, BELLISARIO e MONETI. — « Norme per l'ammissione agli esami di abilitazione per l'insegnamento nella scuola media di professori non di ruolo in possesso di particolari requisiti di anzianità di servizio » (2293).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno):

CRISCUOLI e LEPORÉ. — « Riscatto, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato presso il soppresso Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura (UNSEA) da parte del personale alle dipendenze dello Stato » (2258), previo parere della 5ª Commissione.

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che sono state presentate due relazioni di minoranza rispettivamente dai senatori Di Prisco, Passoni e Roda e dai senatori Nencioni e Franza sul disegno di legge: « Approvazione del programma economico nazionale per il quinquennio 1966-1970 » (2144).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per gli esercizi 1º febbraio 1962-31 dicembre 1963 e 1º gennaio 1964-31 dicembre 1965 (*Doc. 29*).

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », di iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori e « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero 773 ».

Passiamo all'esame dell'articolo 65. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Art. 65.

L'articolo 215 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario.

Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

PRESIDENTE. Su questo articolo il Governo ha presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

ZANNINI, Segretario:

Al primo capoverso, dopo le parole: « stato di pericolo pubblico », inserire le altre: « in seguito a gravi calamità naturali ».

AJROLDI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AJROLDI, relatore. Onorevole Presidente, come è avvenuto per l'articolo 64, che è stato ieri sera approvato, anche per l'articolo 65, su richiesta del Governo, la Commissione ha fatto propria la modifica tendente ad inserire, dopo le parole « durante lo stato di pericolo pubblico », le altre « in seguito a gravi calamità naturali ».

Quindi la discussione sull'articolo 65 verte su questo nuovo testo con l'emendamento che il Governo ha proposto e che la Commissione ha fatto proprio.

PRESIDENTE. Si dia allora lettura dell'articolo 65 nel nuovo testo proposto dalla Commissione.

ZANNINI, Segretario:

Art. 65.

L'articolo 215 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Durante lo stato di pericolo pubblico, in seguito a gravi calamità naturali, il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario.

Tali provvedimenti, ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto ».

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'articolo 65 con il seguente: « L'articolo 215 del testo unico predetto è soppresso ».

Il senatore Fabiani ha facoltà di svolgerlo.

FABIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi comunisti proponiamo

l'emendamento soppressivo dell'articolo 65 perchè, dal punto di vista degli scopi dichiarati, lo riteniamo inutile, mentre, sul piano giuridico, rafforza l'istituto del prefetto, attribuendogli poteri eccezionali in contrasto con gli interessi della vita democratica del nostro Paese.

Infatti, in seguito al dichiarato stato di pericolo pubblico, il prefetto acquisterebbe poteri che gli permetterebbero di adottare, a sua discrezione, provvedimenti per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I limiti indicati da questo articolo nel testo governativo sono quelli della provvisorietà, con una formula del tutto generica che non può assicurare nessuno. In Italia si dice infatti che non c'è nulla di più duraturo del provvisorio.

Questo articolo non contiene, nel testo proposto dal Governo, la discrezionalità del prefetto nei limiti delle norme costituzionali e dell'ordinamento giuridico vigente. La discrezionalità lasciata al prefetto sarebbe quindi tale che permetterebbe a questo organo dell'Esecutivo di emanare norme limitative o soppressive di diritti sanciti dalla Costituzione e dalla legge ordinaria. Il prefetto avrebbe così poteri legislativi sottratti a qualsiasi norma fondamentale ed a qualsiasi controllo; sarebbe quindi più libero dello stesso Governo. Difatti, il decreto-legge che dichiara lo stato di pericolo pubblico e adotta misure per farvi fronte deve sempre trovare una sanzione nel Parlamento; i provvedimenti dei prefetti si sottraggono invece ad ogni controllo. Indipendentemente dalle conseguenze pratiche che questo potrebbe comportare, l'introduzione di una tale norma contrasterebbe con tutto il contenuto della nostra Costituzione e costituirebbe un precedente estremamente pericoloso che potrebbe essere invocato domani per ampliare i poteri dell'Esecutivo a danno di quelli del Legislativo.

Questo articolo è indice del cammino a ritroso percorso nei venti anni che ci separano dalla Costituente. L'istituto del prefetto, che la Costituzione voleva abolito, è andato sempre più rafforzandosi ed ha concentrato in sé una quantità sempre più grande di potere. Basterebbe citare la funzione che i pre-

fetti hanno finito per assumere nei confronti degli enti locali.

Oggi nulla si fa senza il loro beneplacito; nessuna amministrazione locale può prendere un'autonoma decisione, anche la più innocente, senza che il prefetto sia d'accordo. Il potere di controllo di merito, che la Costituzione vuole limitato al riesame, non solo ha continuato ad esercitarsi secondo le vecchie norme fasciste, ma si è addirittura trasformato in un controllo sostitutivo. I consigli comunali e provinciali discutono democraticamente i loro bilanci e li approvano dopo attento, responsabile esame della loro corrispondenza alle effettive esigenze delle comunità amministrative, ma ciò non serve a nulla: la Giunta provinciale amministrativa, dominata dal prefetto, capovolge tutta l'impostazione di un bilancio democraticamente approvato, rifacendolo di sana pianta.

I prefetti sono perfino arrivati a bocciare dei piani regolatori non perchè formulati in contrasto con le norme di legge, ma solo perchè le scelte di fondo non soddisfacevano certi centri di potere interessati allo sfruttamento speculativo di alcuni terreni. A questo proposito, io presentai tempo fa un'interpellanza al Ministro dei lavori pubblici, e attendo ancora che essa sia discussa.

Il comune di Firenze dopo anni di lotte non è stato ancora in grado di arrivare alla compilazione di un piano regolatore intercomunale per gli ostacoli frapposti dal prefetto a tutte le deliberazioni assunte per questo scopo. Una decisione unanime del Consiglio comunale di Firenze per la costituzione di una conferenza economica cittadina è stata recentemente respinta dal prefetto di Firenze. Ogni iniziativa democratica è sistematicamente ostacolata. Nelle provincie di Firenze, di Arezzo e di Siena, decine di sindaci sono stati sospesi tempo fa dalle funzioni di ufficiale di governo solo perchè hanno partecipato in forma solenne a manifestazioni per la pace.

Il prefetto che doveva essere un istituto costituzionalmente superato è oggi l'arbitro della situazione politico-amministrativa nelle provincie; i suoi poteri sono tali che praticamente in ogni provincia ha finito per affermarsi una legislazione particolare e di-

versa da quella delle altre. Ciò che è possibile e ritenuto legale in una provincia è considerato illegittimo in un'altra.

Con l'articolo 65 del disegno di legge si finisce per attribuire al prefetto addirittura poteri indefiniti, sottratti ad ogni controllo democratico. E non ci si ferma qui: al prefetto si danno, inoltre, poteri per procedere agli arresti di persone. È vero che questi provvedimenti devono essere comunicati, entro 48 ore al Procuratore della Repubblica, ma ciò non diminuisce per niente la gravità degli stessi.

A me sembra che l'esistenza di questo articolo aveva una sua ragione d'essere nel contesto dell'articolo 64, nella formulazione del testo non emendato. Anzi, direi, che proprio questo articolo, meglio di ogni altra cosa, ci illuminava sul vero contenuto dell'articolo 64; ci chiariva le vere intenzioni che certamente avevano informato i sostenitori dello stato di pericolo pubblico generico e ci illuminava sui gravi rischi che avrebbe corso la democrazia, se l'articolo 64 fosse passato senza emendamenti e se non ci fosse stata la necessaria ed utile battaglia condotta dall'opposizione. La dichiarazione di uno stato di pericolo, provocato da una qualsiasi crisi politica, come quella vissuta nel 1960 ed anche, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Nenni, nel 1964, per potersi svolgere in tutta la dimensione intimidatoria e repressiva voluta dalle forze del colpo di Stato, avrebbe avuto bisogno di svolgersi alla periferia, attraverso i pieni poteri del prefetto: potere di ordinanza con forza di legge, in deroga alla Costituzione e all'ordinamento giuridico vigente; poteri che avrebbero potuto consentire limitazione e soppressione di libertà costituzionali e poteri di incarcerare persone che avrebbero potuto ostacolare il successo dell'operazione.

In questo articolo noi vedevamo anche uno svuotamento dell'articolo introdotto dal Senato nel testo governativo riguardante la proibizione delle schedature a carattere politico. Difatti, se si presuppone che un giorno possa essere necessario procedere ad arresti di persone ritenute sovversive di fronte ad un determinato disegno politico, si considererà opportuno non arrivare a quel mo-

mento sprovveduti e, quindi, con la legge o contro la legge ci si sentirà in dovere di avere sempre presente la lista di coloro che si ritengono potenziali nemici di domani. Alla luce di queste considerazioni appare veramente inconcepibile il passo compiuto da un Governo di centro-sinistra nella direzione del rafforzamento dell'istituto prefettizio, quando specialmente in questo Governo vi sono Ministri che, nel recente passato, hanno combattuto tante lotte democratiche contro la sopravvivenza di questo istituto.

Ma io voglio lasciare da parte le recriminazioni e voglio soltanto domandare, a me stesso ed a voi perchè, anche dopo l'emendamento apportato all'articolo 64, si dovrebbe insistere nel lasciare sopravvivere questo articolo 65.

Voi sapete, onorevoli colleghi, come l'opposizione si è battuta per la soppressione dell'articolo 3 di questo disegno di legge e per la conseguente soppressione dell'articolo 2 del testo unico della legge di pubblica sicurezza del 1931. È stata denunciata tutta la incostituzionalità e tutta la pericolosità di detto articolo; ma, senza voler ripetere quello che è stato già autorevolmente detto, io voglio limitarmi a prendere atto della decisione del Senato che, ad opera della sua maggioranza, ha approvato l'articolo 3. Da questa approvazione deriva ai prefetti il potere di adottare provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel rispetto — si dice nell'articolo approvato — delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico. Cosa manca in questo articolo per dare ai prefetti i mezzi necessari a compiere tutti gli atti inerenti alla dichiarazione dello stato di pericolo pubblico? Io non sono un giurista, ma il buon senso di cui mi sento fornito mi suggerisce che l'articolo 3 dà ai prefetti tutti i poteri necessari per assicurare l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica e l'incolumità pubblica in qualsiasi circostanza, compresa quella dello stato di pericolo pubblico derivante da calamità naturali.

Ma questo non è tutto. I poteri che le leggi attribuiscono ai prefetti sono addirittura pleonastici. La legge comunale e provinciale

ancora vigente fa dei prefetti degli organi di potere provinciale che possono essere paragonati ai consoli romani. Nessun organo dello Stato assomma nelle sue mani tanti poteri quanti ne ha il prefetto.

La legge 8 marzo 1849, n. 277, tra l'altro dava loro perfino il potere di regolare le attribuzioni tra l'autorità amministrativa e l'autorità giudiziaria. Se un giorno i prefetti volessero disporre di tutta la discrezionalità che le leggi attribuiscono loro, potrebbero capovolgere la vita di una intera provincia.

Nel caso poi di calamità naturali, il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, precisamente negli articoli 4, 9, 19 e 37, attribuisce ai prefetti compiti e poteri largamente sufficienti a far fronte a tutte le necessità che il caso può richiedere. L'articolo 37 attribuisce ad essi addirittura il compito di tenere un registro aggiornato di tutti i possessori di mezzi e di beni immobili ritenuti necessari in occasioni di calamità pubbliche e dà loro poteri illimitati di requisizione.

Per ricordarlo a tutti noi, sarà bene leggere questo articolo in tutta la sua estensione: « Allo scopo di rendere più agevole la utilizzazione dell'opera di soccorso nelle sue varie estrinsecazioni ed in relazione con il disposto degli articoli 7, 8, 11 e 12 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1915, viene tenuto in corrente:

1° dalle prefetture, l'elenco:

a) dei personali tecnici ed ausiliari dipendenti da enti provinciali o comunali (medici, infermieri, disinfettatori);

b) delle associazioni varie di pubblica assistenza, delle Misericordie, delle associazioni varie tra infermieri e disinfettatori;

c) dei corpi di pompieri e vigili del fuoco debitamente organizzati;

d) degli istituti ospedalieri pubblici o privati, dei brefotrofi, dei manicomi, degli orfanotrofi, dei mendicicomi, che comunque possono essere chiamati a prestare il proprio concorso nell'opera di assistenza;

e) delle istituzioni che hanno per fine l'impianto od il funzionamento di cucine economiche;

f) degli automezzi iscritti nella provincia (automobili, motocicli, autocarri) nonchè dei

depositi di benzina, di lubrificanti, di petrolio e di carburato di calce;

g) dei fabbricati che possono essere adibiti a temporaneo ricovero di profughi.

Detti elenchi devono contenere.

per quanto concerne le lettere a), b), c), e), la indicazione del personale e dei mezzi disponibili;

per quanto concerne le lettere d) e g), la indicazione dei posti disponibili... ».

E l'articolo continua più sotto: « Entro il mese di gennaio di ciascun anno, copia di tali elenchi viene trasmessa dalle prefetture al Ministero dell'interno (per le Direzioni generali dell'Amministrazione civile, della pubblica sicurezza e della sanità pubblica) nonchè al Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale dei servizi speciali) e dagli ingegneri capi del Genio civile al Ministero dei lavori pubblici (per l'Ispettorato generale dei servizi speciali) ».

Come vedete non manca proprio assolutamente nulla di tutto quanto può occorrere in caso di calamità naturali. Dopo tutto questo, che bisogno c'è di un altro articolo per assegnare ai prefetti più o meno gli stessi poteri che hanno già attribuiti sia dall'articolo 3 di questo stesso disegno di legge, sia da altre leggi vigenti?

Se il Governo e la maggioranza vogliono essere conseguenti con gli emendamenti da loro proposti all'articolo 64, devono accettare il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 65. Se poi non vogliono accettare il nostro emendamento, allora abbiamo ancora il diritto di continuare a vedere nella permanenza dell'articolo 65 ciò che abbiamo già denunciato più volte nel corso di questo lungo e interessante dibattito, perchè una ragione per insistere su questo articolo ci può anche essere, ma se c'è è una ragione che non possiamo accettare e tanto meno la possono accettare tutti coloro che conoscono per esperienza dove si va a finire quando si incomincia a fare concessioni a una politica liberticida.

A nostro avviso se c'è una ragione per mantenere in vita l'articolo 65 non può che essere vista in un suo duplice aspetto: il primo, che sarebbe poi superato dal tardivo emen-

damento Alessi, strappato anche questo dalla tenacia della nostra denuncia, è relativo al fatto che, mentre nel citato articolo 3 del disegno di legge i poteri discrezionali attribuiti ai prefetti sono condizionati al rispetto delle norme costituzionali e dei principi dell'ordinamento giuridico, nell'articolo 65 nel testo presentato dal Governo non si richiama nè le norme costituzionali nè quelle dell'ordinamento giuridico, e ciò lascerebbe adito a poteri discrezionali che potrebbero mettersi sotto i piedi la Costituzione e tutte le leggi ordinarie. Per fortuna, come ho detto, questo pericoloso aspetto potrebbe considerarsi superato se venisse approvato l'articolo con l'emendamento Alessi che la instancabile denuncia dell'opposizione di sinistra è riuscita a strapparvi. Tuttavia non può essere sottaciuta l'intenzione degli estensori del disegno di legge e non si può certo dire che questa intenzione non abbia mai alloggiato nel loro spirito quando tutta la legge è informata ad un carattere autoritario e liberticida. Più difficile sarebbe dire che questo stesso spirito abbia informato indiscriminatamente tutti i membri della maggioranza che finora l'hanno approvata.

Un secondo aspetto che rimarrebbe valido qualora fosse approvato l'articolo 65, anche emendato, è relativo alle intenzioni di dare ai prefetti in occasione di calamità naturali e di dichiarato pericolo pubblico tutti i mezzi legali per soffocare ogni iniziativa democratica che sorgesse dallo slancio creativo delle masse popolari. Il compagno Bufalini nel suo interessante intervento ha già detto come sia necessario in certi momenti esaltare gli organismi democratici e incoraggiare l'iniziativa costruttiva delle masse popolari.

Dopo la guerra di liberazione il contributo dato dall'iniziativa democratica e popolare fu decisivo per risollevare il Paese dalle disastrose rovine della guerra. Le strutture dello Stato non avevano nè sufficienti mezzi nè sufficiente prestigio per organizzare i più indispensabili servizi necessari alla ripresa della vita normale. Nelle fabbriche i vecchi dirigenti, in gran parte compromessi col vecchio regime, non avevano nè forza nè idee per riassetare i danni e riavviare la produ-

zione. Furono le masse popolari sotto la direzione dei comitati di liberazione nazionale che si fecero avanti: crearono tutta una serie di organismi democratici che dettero un decisivo contributo per la riorganizzazione degli approvvigionamenti, per rimuovere le macerie, per riattivare i traffici, per sistemare gli sfollati e i senza tetto, per riordinare i servizi primari, per rimettere in ordine gli strumenti di produzione e riattivare il processo produttivo di numerose e importanti fabbriche. Furono momenti nei quali la democrazia ebbe modo di esprimersi in tutto il suo valore e i risultati ottenuti furono decisivi per la rinascita del Paese.

Sarebbe però ingenuo credere che tutto questo fosse stato visto con simpatia da tutti i settori pubblici e privati. A Firenze, qualche giorno dopo la liberazione, arrivò un prefetto che aveva la mentalità che hanno quasi tutti i prefetti, e le prime mosse che fece furono quelle di sconfessare tutte le iniziative che non rientravano nell'ambito delle sue ordinanze o nella sua concezione borbonica dell'ordine pubblico. Per fortuna i fiorentini con la loro fermezza ed anche con la loro strafottenza fecero subito capire a quel prefetto che la democrazia se la erano conquistata con il sangue ed erano decisi a difenderla contro ogni sopravvissuta autorità di origine e mentalità borbonica o crispina.

Il prefetto resistette, ma poi cambiò idea. Le iniziative democratiche si moltiplicarono e Firenze poté risollevarsi dal disastro della guerra in un tempo veramente eccezionale.

Questa è un'esperienza lontana ormai, ma Firenze ne ha vissuta un'altra altrettanto importante durante la recente tragedia dell'alluvione. Voi sapete, onorevoli colleghi, come fu accolto il Presidente della Repubblica, che pur godeva di larghe simpatie popolari, quando 48 ore dopo l'alluvione visitò Firenze. Il popolo era esasperato di fronte all'inefficienza degli organi dello Stato e dopo avere espresso la sua condanna e il suo disappunto provvide da sè.

Sorsero così numerosi comitati unitari dove confluirono tutte le forze democratiche laiche e cattoliche. Furono trovate barche per andare a salvare le famiglie che si era-

no rifugiate sui tetti. Furono recepiti mezzi di ogni genere e fu iniziato un capillare servizio di assistenza sanitaria, di rifornimento alimentare e di vestiario. Furono trovati locali per una prima sistemazione delle famiglie alluvionate e si portò aiuto per lo sgombero delle macerie e la ripulitura del fango. Migliaia e migliaia di giovani incoraggiati da molteplici iniziative democratiche corsero a salvare tutto ciò che ancora poteva essere salvato del patrimonio artistico e culturale.

Ma quando il prefetto riprese fiato, quando cominciarono ad affluire dal di fuori i soccorsi, tutti questi organismi dovettero faticare e lottare sodo per conquistarsi il diritto di cittadinanza, per essere riconosciuti come organismi idonei a continuare la loro opera di assistenza anche nelle nuove condizioni di maggiori disponibilità e di più ampie possibilità di intervento.

Non si può dire che i prefetti vedano con simpatia questo tipo di partecipazione popolare e democratica per sopperire alle carenze delle istituzioni statali che crea spontaneamente organismi di autogoverno per una efficace collaborazione con le stesse autorità costituite, ma nello stesso tempo diviene anche strumento di stimolo e di pressione tendente ad affermare diritti e a soddisfare inderogabili esigenze delle masse popolari.

Questa dialettica democratica, che è fonte di educazione e di progresso civile, è vista dai prefetti come contraria e dannosa al loro concetto borbonico dell'autorità costituita. Basterebbe che i compagni socialisti riflettessero un momento per rendersi conto di come le stesse buone intenzioni possano degenerare quando lo strumento per applicarle è legato ad una tradizione autoritaria e dispotica quale è l'istituto del prefetto.

Nessuno può dubitare che se fosse approvato l'articolo 65 la maggior parte dei prefetti lo userebbe per scopi che qui non si ha il coraggio di ammettere, ma che si nascondono sotto una coltre di testimonianze pseudo-democratiche. Non bisogna mai perdere di vista il contesto storico-politico nel quale un dispositivo di legge si inserisce se non vogliamo commettere errori che domani saranno pagati non soltanto dalle istituzioni

democratiche ma da coloro stessi che pure in buona fede lo hanno promosso.

Durante questo dibattito si è sentito ripetere più volte che il disegno di legge è fatto per la lotta contro la delinquenza e non per attentare alle libertà dello Stato repubblicano. Sicuramente molti di voi credono a questa asserzione, altrimenti non saprei spiegare l'adesione tacita che gli viene data.

Ma la storia ci insegna che ogni aumento di potere degli organi di repressione finisce prima o poi per modificare la vita democratica e spesso anche per incoraggiare atti che mirano a colpirla definitivamente.

Il Potere esecutivo è soggetto a continue variazioni di contenuto politico e se la democrazia si vuole veramente preservare ed esaltare non si debbono fare concessioni a suo danno. Ora, questa legge ne ha già fatte molte di concessioni e non c'è affatto bisogno di fare anche quella contenuta nell'articolo 65.

Se domani, a Firenze o in qualche altra città, si dovesse disgraziatamente ripetere una tragedia come quella del 4 novembre, dando ai prefetti poteri illimitati anche di arresto di persone, non si potrebbe escludere l'ipotesi di una paralisi di ogni generoso slancio di solidarietà democratica e popolare e neppure quella che, alla tragedia mandataci dalle forze della natura, possa aggiungersi quella provocata da inopportuni e borbonici interventi di un qualsiasi prefetto.

Tutto quindi consiglia di non rafforzare ancora l'istituto del prefetto; tutto ci dice che se si ha premura di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica, e di preservare, nello stesso tempo, le libertà costituzionali, rafforzando la coscienza democratica del popolo italiano, questo articolo 65 non basta emendarlo, ma va soppresso. Io confido nella capacità di comprensione di molti di voi e mi permetto di sollecitare specialmente nei compagni socialisti la tradizionale sensibilità democratica e di richiamare alla loro mente le tante battaglie sostenute assieme contro i soffocanti poteri prefettizi.

Per queste ragioni io vi chiedo di votare a favore del nostro emendamento soppressivo. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tomassini. Ne ha facoltà.

TOMASSINI. Io mi soffermerò brevemente, molto brevemente, sull'aspetto giuridico-costituzionale della norma prevista dall'articolo 65. Anche con l'aggiunta che le disposizioni in esso previste sono contenute nei limiti delle calamità naturali, la sostanza, l'essenza della norma non cambia nel modo più assoluto.

Non c'è dubbio, onorevoli colleghi, che il nuovo testo di pubblica sicurezza altro non è che un sistema di semplici ritocchi del *corpus* generale previsto, disciplinato nella legge del 1931, tanto è vero che nello stesso titolo si parla di modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Queste modifiche che non hanno per nulla cambiato la sostanza e addirittura, direi, il tronco sono modifiche che non risentono minimamente del nuovo clima democratico che si è instaurato dopo il 1945 in Italia e non ne tengono affatto conto. Però, se vogliamo esaminare dall'interno del sistema la presenza di tale norma, possiamo concludere che essa è del tutto inutile.

Onorevoli colleghi, io non faccio la critica dall'esterno ma dall'interno del sistema. Una volta accettato l'articolo 64, una volta creato un nuovo sistema delle leggi di pubblica sicurezza c'è da chiedersi, sotto il profilo strettamente logico oltre che giuridico, se è giustificata la presenza dell'articolo 65. Se ci riportiamo al sistema del 1931, ovviamente sì, perchè la legge del 1931 prevedeva alcuni poteri, vastissimi poteri, del Ministro dell'interno e del prefetto. Il famoso articolo 2 della legge del 1931 conferiva al prefetto in casi di necessità e di urgenza la facoltà di adottare dei provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica e l'articolo 215 non ripeteva l'articolo 2, ma si limitava soltanto a conferire al prefetto la facoltà di ordinare l'arresto o la detenzione di qualsiasi persona, qualora ciò ritenesse necessario per stabilire o per conservare l'ordine pubblico. Ora, in siffatto sistema si giustificano i due poteri: si giustifica il potere previsto dall'articolo 2 e si giustifica il potere previsto

dall'articolo 215 proprio perchè la legge era l'espressione di un sistema autoritario rispondente ad una concezione dello Stato e del cittadino del tutto diversa, antitetica rispetto alla nostra; una concezione per la quale il cittadino era addirittura suddito, era una parte transeunte della società. Quello che contava era lo Stato. Se tutto questo è spiegabile nella logica di quel sistema, è chiaro che è in antitesi alla logica dell'altro sistema, del sistema democratico. Ecco perchè, fin dall'inizio, noi abbiamo sostenuto che è da ripudiarsi tutta la legge che modifica quella del 1931. Con ciò non volendo dire, sia ben chiaro, che accettiamo quella del 1931. Reclamiamo una riforma, una sostituzione radicale del sistema di pubblica sicurezza del 1931.

Accettato, dunque, il sistema, con l'articolo 64 si dà al Governo la potestà di dichiarare il pericolo pubblico e di adottare i provvedimenti necessari per farvi fronte. Se questo è vero, come spiegate la presenza dell'articolo 65 secondo il quale durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori, indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica? Se questi provvedimenti vengono adottati dal Potere esecutivo, cioè dal Governo nel momento in cui dichiara il pericolo pubblico e quindi emana i provvedimenti necessari per farvi fronte, come potete poi dare all'autorità prefettizia un potere autonomo, indipendente da quello esercitato dal Governo? Voi che trovate la matrice di questa legge in quella fascista del 1931, non vi siete saputi svincolare e disancorare del tutto da quel terreno e da quella legge e non avete compreso la incongruenza, oggi, nel vostro sistema, della presenza di due poteri autonomi, quello del Governo e quello del prefetto. Vi faccio notare che, nelle leggi del 1931, il prefetto poteva dichiarare lo stato di pericolo pubblico per delega del Ministro; oggi qui voi gli date i poteri indipendentemente, glieli conferite con la vostra legge senza che debba ricevere la delega dal Potere esecutivo.

Ma il quesito che io pongo ai proponenti della presente legge è un altro: come conciliate la presenza dell'articolo 3 con l'artico-

lo 65 della legge? Onorevoli colleghi, per estetica, direi, per buongusto giuridico e per una congruenza logica, le norme, in un sistema compiuto, debbono avere una concatenazione tra di loro. Non ci possono essere norme superflue perchè non esistono in un ordinamento giuridico compiuto; vi sono solo delle norme che hanno una *ratio*, una loro ragione di essere, perchè prevedono situazioni diverse. Onorevoli colleghi, ricordate che nell'articolo 3, già approvato, si dice che il prefetto, nel caso di urgenza, di grave necessità pubblica, ha facoltà, nel rispetto delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico — bontà sua se li rispetta! — di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza e della incolumità pubblica, limitatamente al tempo richiesto dalle esigenze medesime. Nell'articolo 65 si dice che, durante lo stato di pericolo pubblico, il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori, indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica limitati al periodo strettamente necessario. Come vedete questi due articoli sono uguali, formulati con le stesse parole. È la stessa previsione: lì è detto in casi di necessità e di urgenza; qui in casi di pericolo pubblico, ma i provvedimenti sono gli stessi.

Ecco perchè ritengo che l'articolo 65 non ha più ragion d'essere dal momento che è passato l'articolo 3, a meno che non vogliate ribadire il principio: tutti i poteri all'Esecutivo, tutti i poteri al prefetto. Ritengo quindi che sia completamente da sopprimere la disposizione dell'articolo 65 dal momento che la stessa situazione è prevista nell'articolo 3. Ritorno a dire che vi siete mal ispirati alla matrice, cioè alla legge del 1931, perchè se essa prevede nell'articolo 2 determinati poteri e nell'articolo 215 il potere di arrestare è perchè non ha sentito il bisogno di ripetere nell'articolo 215, per quanto si riferisce allo stato di pericolo pubblico, la norma dell'articolo 2 mentre voi avete sentito questo bisogno.

Se l'istituto dello stato di pericolo pubblico, di schietta e genuina derivazione fascista, voi l'avete accolto, malgrado tutte le nostre opposizioni, se questo istituto è entrato nella

logica del sistema, allora imitate la legge del 1931 in tutto, imitatela anche nel fatto che l'articolo 3 del nuovo testo sia corrispondente all'articolo 2 del testo del 1931. Il testo del 1931 non ripete nell'articolo 215 il potere di emanare provvedimenti indispensabili generici, ma limita soltanto la facoltà del prefetto al provvedimento di arrestare e di detenere delle persone, perchè questa ripetizione non era necessaria riportarla nell'articolo 215 essendo questo potere già previsto nella norma generale dell'articolo 2.

Ora è legittimo chiedersi perchè, onorevoli colleghi, voi, proponenti e artefici di questo nuovo testo di legge, ripetete nell'articolo 65, con le stesse parole, la stessa situazione prevista, cambiando solo la formulazione. Nel vecchio testo: « di necessità e di urgenza », nel nuovo testo invece: « nello stato di pericolo pubblico ». Ma i provvedimenti sono gli stessi.

Per quanto riguarda l'articolo 65, io mi pongo dalla vostra parte, mi inserisco nel vostro sistema, lo esamino e, dialetticamente procedendo dalle premesse alle conseguenze, noto lo stridore, la discrasia che c'è nell'interno stesso del vostro sistema che, oltre ad essere viziato dal punto di vista politico-legislativo, lo è anche dal punto di vista della logica interna.

Questa norma, dunque, non dovrebbe esistere, se con l'articolo 3 avete già dato i poteri all'autorità prefettizia. Ma volendo fare l'esegesi della norma: « Durante lo stato di pericolo pubblico il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili... », io vi domando: perchè provvisori e indispensabili? Il provvisorio presuppone il definitivo. Quali saranno i provvedimenti definitivi, se questi sono i provvedimenti provvisori? Ma, mentre per i provvedimenti generici inominati, previsti dall'articolo 3, avete scritto che ci sarebbe il rimedio del ricorso, qui questo rimedio neppure è previsto. Mentre il Potere esecutivo, il Governo che dichiara lo stato di pericolo pubblico ed emette i provvedimenti necessari per farvi fronte è soggetto al sindacato e al controllo del Parlamento, a quale autorità di controllo è soggetto il provvedimento emesso dal prefetto a norma dell'articolo 65? I provvedimenti emessi a

norma dell'articolo 3 sono soggetti al ricorso giurisdizionale al Consiglio di Stato; invece, per questi provvedimenti che toccano i diritti fondamentali, inalienabili e personalissimi della personalità umana (lo ripetiamo, e lo abbiamo ormai sino alla stanchezza ripetuto) non è previsto nessun ricorso.

Un'altra considerazione, onorevoli colleghi circa l'incostituzionalità, sotto questo profilo. Richiamo per un solo momento alla vostra memoria quanto scrisse la Corte costituzionale allorchè nel 1958-59 fu impugnato l'articolo 2 della legge di pubblica sicurezza del 1931, sulla quale voi oggi innestate queste norme. La Corte costituzionale ebbe a scrivere (non mi voglio ora richiamare ai precedenti, al dissenso fra Corte costituzionale e Corte di cassazione nella definizione e nella qualificazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2, perchè la Corte di cassazione le qualificò come ordinanze): se quei provvedimenti hanno natura di provvedimento amministrativo, allora possono essere ritenuti costituzionalmente legittimi in relazione all'attuale legislazione. Ma se quei provvedimenti hanno contenuto e sostanza di provvedimenti legislativi, normativi, sia pure nell'ambito della provincia, questa norma è incostituzionale perchè verrebbe a dare all'autorità amministrativa il potere di legisferare che, secondo la nostra Costituzione, è demandato al Parlamento e, in via del tutto eccezionale, al Potere esecutivo.

Ora, colleghi illustrissimi, se voi non mi definite la natura di questi provvedimenti, essi potranno avere contenuto normativo e quindi si porrebbero ineluttabilmente in contrasto con la nostra Carta costituzionale.

Se noi consideriamo l'articolo 65 sotto il profilo logico del sistema, è inutile; se lo consideriamo in relazione alla nostra Carta costituzionale, è illegittimo e, infine, se lo consideriamo sotto il profilo politico, è da ripudiarsi, perchè viene a potenziare l'autorità prefettizia in un'epoca di riforma democratica, quando tutto si avvia alla eliminazione di questa istituzione. Infatti, se è vero che il centro-sinistra ci farà anche il dono delle regioni e non solo di una legge antidemocratica come questa, allora dobbiamo rivedere tutta la materia in quell'altra sede, perciò

l'articolo 65 non dovrebbe esistere. Esaminiamo il capoverso dell'articolo 65; io dirò subito che c'è qui una usurpazione di poteri: la divisione dei poteri del Montesquieu sembra che voi non vogliate mantenerla. Date con la prima parte dell'articolo 65 al prefetto, autorità schiettamente amministrativa, rappresentante del Potere esecutivo nella provincia, il potere di emanare provvedimenti di qualunque natura, che io paragonerei ad una botte vuota nella quale ogni qualità di vino può entrare. E se provvedimenti indeterminati, innominati, generici possono avere anche contenuto di provvedimenti normativi, legislativi allora voi usurpate il potere legislativo e lo date al prefetto con la seconda parte, gli date anche un potere che è istituzionalmente conferito unicamente al procuratore della Repubblica, all'autorità giudiziaria. Infatti, il capoverso dell'articolo 65 non è altro che la ripetizione mascherata, simulata dell'articolo 215, in quanto l'articolo 215 dice: il prefetto può ordinare l'arresto e la detenzione di qualsiasi persona; mentre nella prima parte dell'articolo 65 si parla di provvedimenti generici e quando si va a specificarne qualcuno, nel capoverso, si dice: « Tali provvedimenti ove riguardino singole persone, sono comunicati al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore per la convalida e, se questa non intervenga nelle successive quarantotto ore, s'intendono revocati e restano privi di ogni effetto ». Questa è una norma mutuata dal codice di procedura penale, questa è una norma mutuata dall'articolo 59 dello stesso vostro disegno di legge che fa obbligo alla polizia di riferire al procuratore della Repubblica, entro 48 ore, il provvedimento di arresto in flagranza di reato. Perchè il prefetto ha l'obbligo di riferire al procuratore della Repubblica e non al Ministro, non all'autorità amministrativa superiore? Perchè ad un organo del tutto diverso? Perchè all'autorità giudiziaria? Perchè, ovviamente, si tratta della lesione di una norma tutelata e la cui tutela è affidata all'autorità giudiziaria e, nella specie, al procuratore della Repubblica; non ce ne sarebbe bisogno se il provvedimento emanato dal prefetto che riguarda la singola persona non fosse un provvedimento restrit-

tivo della libertà personale. Ecco che è giusto, a mio avviso, dire che questi provvedimenti sono delle botti vuote e ogni qualità di vino o di aceto può essere in esse introdotto; ma v'è di più. E' legittima la mia reazione quando leggo il capoverso dell'articolo 65 perchè si tratta di usurpazione del potere della polizia e usurpazione del potere dell'autorità giudiziaria. In un momento in cui, onorevole Sottosegretario — lei che è un giurista — da ogni parte si sente la necessità urgentissima di riformare il codice di procedura penale, di riformare tutte quelle norme che attengono alla tutela dell'individuo, della libertà personale; quando si vuole restringere maggiormente i casi dell'arresto preventivo; nel momento in cui vogliamo improntare o dovremmo improntare la nostra legislazione alle convenzioni internazionali dell'ONU, alla convenzione di Roma, per il rispetto e la salvaguardia dei diritti della personalità umana, voi date all'autorità prefettizia il potere di arrestare un individuo, sia pure nel caso di pericolo pubblico.

Se lo vediamo quindi nei particolari, il concetto di pericolo pubblico ritorna nella sua gravità e nella sua imponenza per le conseguenze che può far scaturire. Eccone una: in un caso di calamità naturale il prefetto, per l'ordine pubblico, per la sicurezza, può emettere tutti i provvedimenti, può violare qualunque cosa, può violare il domicilio, può arrestare, con provvedimento provvisorio. Ma che significa « provvisorio »? Quando mi ha arrestato e mi ha tenuto per 48 ore, e poi riferisce al procuratore della Repubblica, è avvenuto tutto « provvisoriamente »?

Onorevoli colleghi, io credo che il Governo, la maggioranza, come ha già fatto comprendere, è disposta a cancellare l'articolo 216 del testo del 1931, recepito, perchè non è stata chiesta l'abrogazione, nella proposta di questa legge, mentre peraltro è stata chiesta l'abrogazione di altre norme; penso che, come avete ritenuto che l'articolo 216 debba essere eliminato, dovrete altrettanto ritenere che l'articolo 215, *alias* 65, debba essere eliminato.

Perchè l'articolo 216 non è dissimile dall'articolo 215. L'articolo 216 prevedeva i poteri conferiti al Ministro dell'interno in caso

di pericolo pubblico di violare anche la legislazione vigente; e avete dimostrato di seguire la proposta fatta dalle sinistre, da noi e dai senatori comunisti, fin dall'inizio della discussione di questa legge, di abrogare l'articolo 216.

Oggi con piacere vediamo che la maggioranza ci segue nella abrogazione. Allora anche l'articolo 215 deve essere abrogato e, in questo caso, l'articolo 65.

Vorrei che l'Assemblea non pensasse che noi ci stiamo opponendo a queste norme solo per opporci. Credo che le ragioni che noi indichiamo siano delle ragioni valide: ragioni politiche, sì, e ragioni giuridiche. E se voi non avete una preconcreta opposizione alla opposizione, se non è vero quello che ha scritto il vostro giornale, « Il Popolo », secondo il quale i senatori democristiani hanno deciso di non accogliere più emendamenti, se questa barriera non esiste e la vostra logica e il vostro spirito è aperto alle ragioni obiettive, indipendentemente dalla fonte, che noi vi proponiamo, non potete, per lo aspetto logico-giuridico, far esistere una norma di questo tipo, a parte le ragioni di indole strettamente politica. Dirò subito che le ragioni politiche sono sempre nella prospettiva di un esame giuridico della situazione. Infatti, che cosa è il diritto se non la proiezione sul piano normativo di una mia idea, della mia ideologia, della mia concezione della vita, del mondo e della società? E se voi concepite questa nostra società, non in senso democratico, ma in senso autoritario, fino al punto di tradurre, di trasferire e di trasfondere nell'ordinamento giuridico democratico italiano le norme del 1931; se voi vi ispirate ad una concezione autoritaria dello Stato nei confronti del cittadino, allora tenetevi la legge del 1931. Ma se vi ispirate alla nuova concezione democratica, moderna, progressista della società dovete ripudiare quelle norme e creare un sistema nuovo che si armonizzi effettivamente con i principi e con le concezioni della società quale è delineata nella nostra Carta costituzionale.

Ed ai compagni del Partito socialista unificato io vorrei dire: ma come vi è saltato in mente, nel vostro zelo da neofiti, di dire che

la nostra posizione è ispirata o determinata unicamente da ragioni ostruzionistiche? Ma siete veramente insensibili a tutto questo? Forse che per voi una legge di pubblica sicurezza non è niente, conta meno di qualche altra piccola legge che possa dare un falso lustro al vostro centro-sinistra? Non dimenticate che la legge di pubblica sicurezza è più importante di qualunque altra legge perchè è quella che disciplina e regola i rapporti degli individui, forse anche più del codice penale, perchè il codice penale scatta quando qualcuno ha violato la legge, mentre questa legge scatta anche prima, quando la legge non è stata violata, quando l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità prefettizia sospetta che stia per essere violata. Incide sui diritti individuali di libertà. Non vi siete, forse, resi conto di questo per tanti anni? Se ne avessi avuto il tempo avrei voluto ricercare i discorsi che pronunciava Filippo Turati all'epoca delle leggi eccezionali. Allora si parlava di stato di assedio, di stato di guerra, oggi si parla dell'ordine, dell'incolunità, del pericolo pubblico, ma la sostanza non cambia. Ed allora i socialisti, che con il loro silenzio complice hanno seguito la Democrazia cristiana nell'avviare questa legge verso la sua approvazione, ricordino che faranno un triste, un grave dono al popolo italiano. Non dimentichino le tradizioni, compagni socialisti! Quando il collega Poët, trascinato in uno slancio di retorica...

MORABITO ...lascerete vigente la legge fascista...

DI PRISCO . E che cos'è l'articolo 65? (*Replica del senatore Morabito*).

TOMASSINI . Dicevo che giorni fa ho sentito il collega Poët dire, in uno slancio fanatico, che con questa legge ci avviamo veramente verso la civiltà. Ebbene, dite quello che volete, ma non dite questo. Perchè se questa legge, che ricalca quella del 1931, ci avvia verso la civiltà, allora non è successo nulla, non è valsa a niente la Resistenza? Infatti si tratterebbe di una civiltà fascista!

Andando oltre, dirò, collega Morabito, che quando noi diciamo che questa nuova legge

non va, è perchè il tessuto fondamentale è rimasto tale e quale a quello del 1931. Forse non l'avete ponderata voi, questa legge? Dite che noi non vogliamo questa legge perchè vogliamo quella del 1931? È semplicemente ridicolo e grottesco da parte vostra dire queste cose. Noi vogliamo un'altra legge... (*Interruzione del senatore Morabito*).

DI PRISCO . Il Parlamento è sovrano: può accettare tutti gli emendamenti che vuole.

TOMASSINI . E voi non ne avete accettato nessuno. Ma badate, onorevoli colleghi, la legge del 1931 porta un'impronta e un sigillo; se domani questa legge dovesse portare il sigillo del Parlamento democratico repubblicano, dovremmo dire che noi democratici abbiamo dato i poteri all'Esecutivo. Ed allora, in un domani, ci si potrebbe sempre opporre: voi avete voluto questa legge, voi l'avete votata.

Del resto, anche se volessi seguirvi nel lasciar sussistere il tessuto del 1931, dovrei comunque rilevare che, come ho detto poc'anzi, non avete accolto nemmeno un emendamento migliorativo quando si potevano apportare degli emendamenti, si poteva migliorare in un altro senso la legge...

AJROLDI , *relatore*. L'articolo 216 che cos'è?

TOMASSINI . Ma, caro relatore, l'articolo 216 era così gravemente palese nella sua incongruenza che non potevate fare a meno di accogliere il nostro emendamento.

Per concludere, vorrei dire che sono favorevole alla soppressione per tutte le ragioni che ho detto. (*Interruzione del senatore Morabito*).

PERNA . Ma dimenticate che il senatore Lami Starnuti era andato perfino dai giornalisti a dire che avevate proposto un emendamento oppressivo dell'articolo 65!

PRESIDENTE . Lasciamo stare queste diatribe di carattere interno.

MORABITO. Quando si è chiamati per nome si deve rispondere, signor Presidente: qui si è fatto esplicitamente riferimento ai socialisti.

SANTARELLI. Si vede che lei non legge l'« Avanti! ».

GAVA. Si è precisata la portata dell'articolo 64 e per questa ragione si è ritirato l'emendamento soppressivo. (*Repliche dalla estrema sinistra*).

PRESENTE. Senatore Tomasini, la prego di concludere il suo intervento.

TOMASSINI. Concludo, onorevoli colleghi. Ho spiegato le ragioni di indole politico-giuridica e giuridico-costituzionale per appoggiare l'emendamento soppressivo dell'articolo 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Io credo che la soppressione si imponga come conclusione logica, vista dall'interno del vostro sistema, e come conclusione politica democratica, vista dal nostro sistema. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

KUNTZE. Domando di parlare.

PRESENTE. Ne ha facoltà.

KUNTZE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel prendere ieri mattina la parola su altro emendamento, io ebbi ad elevare a nome del mio Gruppo una protesta circa l'atteggiamento che veniva assunto da un giornale che io dissi che ci è stato caro e che ci augureremmo ci fosse ancora caro per l'avvenire, cioè l'« Avanti! ». In questo giornale, ci si accusava di ostruzionismo indiscriminato attribuendoci una finalità precisa: quella, cioè, di porre ostacoli e frappare ritardi alla discussione e all'approvazione della programmazione.

Ora, a parte il fatto che noi, per i nostri principi, non siamo certamente contrari ad una programmazione (anche se siamo contrari ad una programmazione di questo tipo), è chiaro che questa accusa è destituita di qualsiasi fondamento. Non sarei tornato sul-

l'argomento se anche stamane lo stesso giornale non avesse insistito su questa accusa nei nostri confronti.

Vorrei, quindi, fare questa precisazione: i relatori sul piano economico di sviluppo sono i senatori Trabucchi e De Luca Angelo della Democrazia cristiana e il senatore Magliano Terenzio del partito socialista unificato. Ancora fino a questa mattina, per quanto mi risulta, non è stata presentata e non è stata distribuita ai parlamentari la relazione. Come si può allora parlare di ritardo nella discussione su questo provvedimento di legge che non può essere messo all'ordine del giorno, a termini di Regolamento, se non dopo 48 ore dalla presentazione della relazione? E ancora ieri pomeriggio il Presidente del nostro Gruppo, compagno Terracini, ripeteva queste proteste per l'atteggiamento di quella stampa. Stamattina la stampa, almeno una parte di essa, ha pubblicato un nostro comunicato con cui nuovamente confermavano questa precisazione; ciò nonostante, ripeto, ancora oggi sull'« Avanti! » si insiste su questa accusa e, forse per puntellarla, vi si aggiunge — a quanto mi si dice — qualche altra cosa; si dice, cioè, che il nostro ostruzionismo sarebbe determinato anche dalla volontà di non far discutere la legge ospedaliera.

Ora, io voglio precisare — e credo che sia noto a tutta l'Assemblea — che il provvedimento è pervenuto all'11^a Commissione, mi pare, solamente ieri o l'altro ieri e che il Presidente Alberti, del Partito socialista unificato, ha nominato relatore il nostro esimio collega Samek Lodovici il quale purtroppo è ammalato (e al quale rivolgo l'augurio di una pronta guarigione); come può dirsi, sulla base di queste fandonie, che noi siamo contrari, che facciamo l'ostruzionismo per non fare andare in porto questa legge? Io qui intendo ancora una volta precisare, con la maggiore fermezza, che non abbiamo fatto, non facciamo e non intendiamo fare ostruzionismo, ma che intendiamo solamente discutere con la massima ampiezza, con la maggiore tenacia, con la più valida fermezza e sostenere quei nostri argomenti che secondo noi valgono a tener fede a certi principi in cui crediamo (io voglio confidare che

in questi principi credano anche molti dei nostri colleghi che siedono in quest'Aula). (*Applausi dall'estrema sinistra*).

SANTARELLI. Speriamo che Bonafini faccia la precisazione domani.

MORABITO. Ammesso che noi sbagliamo, compiamo comunque un errore inferiore al vostro, poichè con il vostro atteggiamento non fate altro che contribuire a mantenere in vita la vecchia legge di pubblica sicurezza. (*Vivaci repliche dall'estrema sinistra. Richiami del Presidente*).

KUNTZE. Signor Presidente, io volevo solamente aggiungere che noi apprezziamo la polemica politica quando essa è basata su contrasti di opinioni: questa è una polemica valida, che fa andare avanti le cose. Ma quando questa polemica è basata, mi si scusi il termine, su volgari mistificazioni e falsificazioni, allora questo giustifica la nostra più vibrata protesta.

Fatta questa premessa, signor Presidente, entro rapidamente nel tema e chiedo scusa al Senato di questa digressione che però, dopo gli interventi che c'erano stati da parte mia e, in modo ancor più autorevole, da parte del Presidente del nostro Gruppo, senatore Terracini, credo fosse doverosa.

Entro subito in argomento. L'ampiezza di discussione che c'è stata, onorevoli colleghi, sull'articolo 64 di questo disegno di legge, mi dispensa certamente dal riprendere molti degli argomenti che qui sono stati portati. Noi non vogliamo tediare il Senato con inutili ripetizioni; questi argomenti sono stati sviluppati da nostri colleghi, da colleghi del Partito socialista di unità proletaria, con dovizia di dottrina, con ricchezza di argomenti politici e giuridico-costituzionali. Io credo quindi che il mio intervento debba essere solamente limitato a dimostrare — se ancora ce ne fosse bisogno — la mostruosità, da un punto di vista giuridico-costituzionale, oltre che politico, di questo articolo 65 del disegno di legge governativo che, modificando l'articolo 215 del vecchio testo della legge di pubblica sicurezza, mantiene in vita un istituto di potere derogatorio del prefetto contro il

quale noi ci siamo già battuti con fermezza a proposito dell'articolo 3 della legge.

Forse, quindi, su qualche argomento di quelli che sono stati già trattati sarà necessario ritornare, non per ripetere cose già dette, ma per richiamare ancora una volta la attenzione del Senato su quelle che sono le storture di carattere giuridico-costituzionale che vengono ad essere introdotte in questo strumento legislativo per dare al prefetto dei poteri che sono al di fuori di qualsiasi attribuzione che ad esso possa essere consentita sulla base delle nostre norme costituzionali.

Ripeto, bisogna forse tornare su qualcuno di questi argomenti per una certa ambiguità ed incompletezza che vi è stata nelle risposte fornite ai nostri reiterati interrogativi sul significato delle parole: « stato di pericolo ». Il nuovo testo del Governo, fatto proprio anche questa volta dalla Commissione, per l'articolo 65 introduce, anche in questa norma, il riferimento alle gravi calamità naturali adottando, non so perchè, una locuzione diversa: infatti, mentre nell'articolo 64 si parla di stato di pericolo determinato da gravi calamità naturali, qui, invece, si parla di pericolo pubblico in seguito a gravi calamità naturali. E siccome, onorevoli colleghi, deve ritenersi che le parole non siano usate a caso dal legislatore, se non c'è nessun ascoso intendimento per dare a questa norma un significato diverso...

AJROLDI, *relatore*. Non c'è nessun significato diverso.

KUNTZE. ... da quello che ha l'articolo 64, io ritengo che, quanto meno, in subordine, sempre insistendosi da noi per la soppressione di questo articolo, debba arriversi a uniformare le due formule per non dare luogo a difficoltà, a diversità di interpretazioni, perchè, nonostante i cenni di dissenso del collega Pafundi che è stato un illustre magistrato, egli proprio come tale mi insegna che un interprete, di fronte ad una diversità di locuzione, deve necessariamente ritenere che il legislatore abbia voluto dire qualche cosa, sia pure sotto aspetto parziale o limitato, diversa da quella espressa con

una locuzione usata in un precedente articolo.

Però, anche questa nuova formulazione, onorevoli colleghi, non ci può indurre a ritirare il nostro emendamento. Certo, noi riconosciamo che anche sotto questo profilo vi è un miglioramento; vi è stato un successo dovuto alla nostra lotta condotta con tanta tenacia per così lunghi giorni. Tuttavia, restano ferme le nostre perplessità, le nostre dubbiezze, le nostre diffidenze, le nostre ostilità nei confronti di questa norma, per cui noi dobbiamo insistere per la sua soppressione.

Noi credevamo che su questo argomento, almeno, avremmo potuto avere una maggiore larghezza di consensi, proprio perchè ci era stata preannunciata, anche se poi non è stata tradotta in emendamento, la volontà politica del Gruppo socialista di pervenire alla soppressione di questa norma. Ma anche questa ulteriore defezione non solo non ci disarma e non ci induce a ripiegare, ma rende ancora più forte la nostra diffidenza nei confronti della norma in esame, diffidenza che, del resto, si inquadra nella generale sfiducia che noi abbiamo già dimostrato attraverso numerosi interventi nei confronti dell'intero disegno di legge.

È proprio questa ulteriore ritirata, questo ulteriore cedimento dei compagni socialisti, che indica una rinunzia — che io mi auguro temporanea — a quei principi per i quali insieme abbiamo per tanti anni lottato, che ci inducono a sostenere, con maggior fermezza e con maggiore decisione, questo nostro emendamento.

Una delle ragioni principali della nostra diffidenza nei confronti di questo provvedimento legislativo è dovuta proprio a quella locuzione « pericolo pubblico », che non si è voluta eliminare da questa legge, nonostante tutti gli sforzi che noi abbiamo fatto per tentare di dimostrare che, se veramente si voleva mantenere l'applicazione di queste norme speciali, di queste norme particolari nell'ambito delle conseguenze che possano derivare da gravi calamità naturali, questa declaratoria astratta e inconcepibile di dichiarazione di un pericolo pubblico non aveva ragione di essere, in quanto, attraverso

quella norma dell'articolo 64 così modificata e attraverso lo strumento fornito dalla Costituzione nell'articolo 77, era possibile al Governo adottare tutti quei provvedimenti resi necessari dalle tristi, dolorose conseguenze di una calamità pubblica.

Ci è stato detto dal relatore e ci è stato confermato, sia pure con maggior cautela, dal Ministro che stato di pericolo pubblico non equivale a stato d'assedio. Ma questa definizione meramente negativa non ci soddisfa, perchè noi avremmo voluto, invece, che ci si fosse fornita una definizione positiva, cioè che ci fosse stato detto, senza ambiguità, senza riserve mentali, senza oscillazioni, che cosa ritiene, la maggioranza, e soprattutto il Governo, sia lo stato di pericolo pubblico.

Detto questo, io debbo fare un altro rilievo. In apertura di seduta, il relatore ci ha preannunciato che egli faceva proprio, a nome della Commissione, naturalmente, l'emendamento già presentato dal Governo e relativo all'introduzione nell'articolo del concetto di calamità pubblica per delimitare i poteri straordinari che, con questo articolo, vengono deferiti al prefetto. Però, il relatore non ci ha detto — anche se qualche accenno forse è dato cogliere negli interventi dei giorni scorsi — che cosa pensa di quell'emendamento sullo stesso articolo presentato dal senatore Alessi con il quale si introduceva la riserva delle garanzie costituzionali.

È vero, onorevoli colleghi, che qui ci si potrebbe trincerare dietro una eccezione di carattere formale, con il dire, cioè, che di questo non ci possiamo ancora occupare perchè non vi siamo ancora arrivati. Ma questa eccezione di carattere formale che potrebbe avere una apparente validità, cade allorchè si pensa che la Commissione ha fatto proprio l'emendamento del Governo e, come ha fatto proprio quello, avrebbe potuto anche fare proprio l'emendamento presentato da un parlamentare o da un gruppo di parlamentari; perciò, essendosi taciuto su questo punto, noi attendiamo una risposta precisa da parte del rappresentante del Governo.

Ora, veniamo ad un esame più particolareggiato della norma contemplata dall'ar-

ticolo 65 di questo disegno di legge, in relazione ad altra norma che attribuisce pure al prefetto poteri straordinari di carattere legislativo, perchè è questo che si vuole conferire al prefetto ed è questo il punto sul quale noi ci battiamo per sostenere la incostituzionalità della norma, non solo di questa, ma anche di quella dell'articolo 3 contro la quale ci siamo battuti ad oltranza, senza però ottenere un successo (è chiaro che questa battaglia continuerà nell'altro ramo del Parlamento). Ma perchè, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, se al prefetto avete già conferito dei poteri straordinari che egli può esercitare, sia pure come dice l'articolo 3 (non quello originario, ma quello modificato dal testo della Commissione) con le garanzie, sancite dalla Costituzione, perchè oltre a questi poteri, gli si vuole attribuire anche, attraverso questo articolo 65, un'ulteriore sfera di poteri?

Io non credo che voi qui mi possiate parlare di utilità di decentramento; comunque, sia ben chiaro che a questa forma di decentramento noi siamo apertamente contrari; il decentramento che noi vogliamo, è quello che conferisca maggiori poteri alle regioni, maggiori poteri alle provincie, maggiori poteri ai comuni e che tolga questi enti locali dal soffocante controllo proprio delle prefetture. Questo è il decentramento per il quale noi ci battiamo, non è il decentramento attraverso il quale il Governo possa conferire ulteriori poteri, oltre quelli già abbondantemente usurpati, al prefetto. Questo dubbio, questa perplessità, circa quello che può apparire, a prima vista, un doppione dell'articolo 65 nei confronti dell'articolo 3, si accrescono se si fa un raffronto tra le due norme. Indubbiamente, questi due articoli non sono fratelli gemelli, perchè, se lo fossero, tutta questa nostra discussione sarebbe vana ed io non credo che di questo non si sarebbe accorto il nostro acutissimo relatore, e soprattutto il Governo proponente.

Qualche cosa, dunque, di diverso c'è ed è questo che noi desidereremmo che ci fosse spiegato, anche se ci è agevole, sotto un certo profilo, intuirlo. Perchè specialmente, nel testo originario del disegno di legge governativo, vi era qualche omissione illuminante

sulla vera intenzione del Governo, almeno quando il disegno di legge fu presentato. Infatti, nell'articolo 3 di quel testo si leggeva: « nel rispetto delle norme della Costituzione e dei principi dell'ordinamento giuridico ». Ma se si va all'articolo 65, questo inciso, che costituiva per lo meno una remora alle attività del prefetto non c'era e non c'è nemmeno ora, anche se c'è quell'emendamento presentato dal senatore Alessi.

L'articolo 65 nel testo attuale, con la modifica del Governo, fatta propria dalla Commissione, suona così: « Durante lo stato di pericolo pubblico, in seguito a gravi calamità naturali, il prefetto può adottare i provvedimenti provvisori indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, limitati al periodo strettamente necessario ». Non c'è quella riserva garantistica che invece vediamo nell'articolo 3 e che era nel testo del Governo fin dall'origine; riserva, ripeto, che non c'è nemmeno oggi nell'articolo 65 e non sappiamo se ci sarà in un prossimo avvenire, perchè ci auguriamo che la Commissione ci faccia conoscere il suo pensiero anche sull'emendamento Alessi.

Quindi tutto questo rafforza naturalmente la nostra opinione su questo disegno di legge, che cioè il Governo fosse partito da una visione globale di questo istituto della pubblica sicurezza come di un istituto che non fosse posto dalla legge a presidio delle libertà dei cittadini — come deve essere in uno Stato democratico che ha quella Costituzione che ha la Repubblica italiana — ma come, invece, un istituto di pubblica sicurezza che continuasse ad essere orientato sulle fondamenta di uno Stato autoritario.

Ma assai più grave, onorevoli colleghi, è il secondo comma di questo articolo 65. Infatti, è vero che anche l'articolo 3 consente e ne elimina, invece, qualche altra. In questo capoverso dell'articolo 3 si dice che i provvedimenti devono essere adeguatamente motivati e sono pubblicati, se non sono di carattere individuale, mediante manifesti e inserzione nel foglio annunci legali della provincia.

Qui invece, con questo articolo 65, a parte il fatto che non si parla di motivazione alcuna, questi provvedimenti vengono comuni-

cati al procuratore della Repubblica e vengono pudicamente chiamati provvedimenti che « riguardino singole persone ». Perchè tutta questa cautela? Perchè non dire che qui si tratta di mettere dentro queste persone? Infatti, se non fosse così, onorevole relatore, io non mi spiegherei la convalida da parte del procuratore della Repubblica. Cosa c'entrerebbe il procuratore della Repubblica se il provvedimento non fosse diretto a limitare, a sospendere la libertà personale dell'individuo? Se voi avete sentito questo scrupolo residuo di deferire questi provvedimenti al procuratore della Repubblica è chiaro che avete ritenuto che questi abbia particolare competenza per intervenire; quindi, questi provvedimenti, sia pure definiti in modo così vago e nebuloso, non possono incidere sulla libertà personale degli individui. Altrimenti, ripeto, non mi spiegherei l'intervento del procuratore della Repubblica perchè ci sarebbero i normali ricorsi in via amministrativa come per l'articolo 3.

E qui sorge la domanda, che è incisiva: in virtù di che cosa il prefetto potrà incidere sulla libertà personale dei cittadini? Qual è la norma costituzionale che, sia pure indirettamente, consente l'intervento di una autorità meramente amministrativa nella sfera della libertà dell'individuo, della libertà personale del cittadino che sono garantite dalla Costituzione? Su tale sfera può incidere solo l'autorità giudiziaria, con l'unica eccezione di quell'ultima parte dell'articolo 13 della Costituzione che non riguarda questo caso, perchè voi, onorevoli colleghi della maggioranza, quella facoltà della pubblica sicurezza l'avete inclusa in quell'articolo 58 che fa rivivere un altro istituto che avrebbe dovuto considerarsi definitivamente morto, sepolto, cancellato dal nostro ordinamento giuridico, quello del fermo di polizia che avete prorogato fino a 7 giorni, con manifesta violazione della Carta costituzionale.

Ma allora questo ulteriore fermo da che cosa può essere determinato, da che cosa può essere motivato? Nel primo caso, almeno, sappiamo che si tratta di persona la quale, per le circostanze obiettive di tempo e di luogo, deve essere considerata come pericolosa per la società, in condizioni di poter da

un momento all'altro commettere un delitto, il cui comportamento possa far ritenere che sia imminente la consumazione di un reato. Ma qui non c'è niente, onorevoli colleghi. In virtù di che cosa, sulla base di quali elementi si potrà arrivare a questa restrizione della libertà personale? Non si dice che i provvedimenti debbono essere motivati. E a questo proposito non mi si dica, onorevoli colleghi, che c'è una giurisprudenza del Consiglio di Stato che dice che se i provvedimenti amministrativi non sono motivati sono nulli. Non sarebbe veramente una grande soddisfazione per chi si vedesse privato della libertà personale dover attendere dal Consiglio di Stato la declaratoria di nullità di quel provvedimento amministrativo.

Questi provvedimenti dunque non sono motivati, mentre per l'articolo 3 avete detto esplicitamente non solo che devono essere motivati, ma che devono essere « adeguatamente » motivati. Se qui non c'è una motivazione o se essa è sommaria o puramente formale — quelle motivazioni apparenti di cui tante volte parla la Corte di cassazione — come potrà il procuratore della Repubblica avvalersi del potere di convalida? Cosa dovrà convalidare, sulla base di che cosa dovrà dare o negare la convalida del provvedimento? È questo che voi ci dovete chiarire e con la massima ampiezza, senza ambiguità e senza giri di parole. Dovete dirci in che modo, per quali ragioni e in virtù di quale norma che non sia questa, ma che sia una norma della Costituzione, sia consentito al prefetto di incidere sulla libertà personale del cittadino. E, ammesso che voi riusciate ad escogitare una spiegazione qualsiasi, dovete dirci come farà il procuratore della Repubblica, con una norma nella quale non si riproduca la dizione dell'articolo 3 circa la motivazione del provvedimento, a negare o a consentire la convalida. Ma, se non si tratta, onorevoli colleghi, di persone indiziate di reato o socialmente pericolose, nei cui confronti possa essere applicata quella legge del 1956 (di cui ora non ricordo il numero, ma di cui ci siamo ampiamente occupati allorchè discutemmo della legge sulla mafia) che c'entra il procuratore della Repubblica? Se si tratta di persone indiziate

di delitto o di persone pericolose, questa norma non ha ragione di essere perchè c'è l'articolo 58 che consente il fermo di polizia; ma, se questo non è, si tratta di un potere straordinario che va al di fuori delle norme del nostro ordinamento giuridico e che soprattutto, onorevoli colleghi, viola quel principio della libertà personale che è inviolabile — e credo che non sia stato usato a caso questo aggettivo dal legislatore costituente — e sul quale può incidere solamente l'autorità giudiziaria, con provvedimenti motivati, nel caso in cui questo si rendesse necessario, a norma del codice penale e del codice di procedura penale.

Pertanto, onorevoli colleghi, su questo punto attendiamo una chiarificazione precisa. Vogliamo cioè conoscere quali sono le persone che possono essere assoggettate, e in quali casi, ai provvedimenti del prefetto restrittivi della libertà personale.

Vorrei fare ora un'ultima ipotesi, onorevoli colleghi della maggioranza. Come fa il procuratore della Repubblica, che non è un organo giudicante e che, se fa parte dell'ordine giudiziario, è ancora un po' anfibio perchè in un certo senso fa anche parte dell'Esecutivo, a convalidare o non convalidare i provvedimenti, in un periodo in cui vi è uno stato di allarme determinato dalla dichiarazione di stato di pericolo? Volete che questo povero magistrato, in un tribunale, piccolo o grande che sia, si assuma la responsabilità di non convalidare un provvedimento del prefetto, nel momento in cui è stato dichiarato lo stato di pericolo? E supponiamo ancora, onorevoli colleghi, che il provvedimento sia convalidato nei confronti di una persona che non ha commesso reati, nei confronti di una persona che non è indiziata, che non si trova nelle condizioni previste dalla legge del 1956. Ora, è vero che questi provvedimenti hanno carattere temporaneo, ma la loro durata si estende a tutto il tempo in cui permane lo stato di pericolo pubblico. Che cosa si farà allora di questa gente che sarà stata fermata in virtù di questi assurdi poteri del prefetto? La si terrà regolarmente dentro fino alla dichiarazione della cessazione dello stato di pericolo?

È questo che noi vogliamo sapere da voi, onorevoli colleghi. Noi ci auguriamo — e

non ne faccio mistero — confidiamo e siamo certi che questa legge non passerà. Ma, se dovesse passare, credete che queste norme vadano lisce? Non credete che noi provocheremo centinaia e centinaia di ricorsi alla Corte costituzionale che saranno certamente accettati dai magistrati di merito, talmente patente e manifesta è l'incostituzionalità di queste norme?

Ora, onorevoli colleghi, io vorrei fare una altra osservazione. Il Governo ha accettato di sopprimere l'articolo 216, e noi ce ne compiacciamo. Però voi limitate i poteri del Ministro dell'interno il quale, essendo politicamente responsabile, dà sempre maggiori garanzie di un prefetto che ha solamente responsabilità di ordine amministrativo e che trova sempre — lo sappiamo — come ha trovato nel passato, tutte le coperture necessarie. Ebbene, voi abolite i poteri del capo gerarchico, cioè del Ministro dell'interno, e concedete questi poteri ai prefetti. Perchè, onorevoli colleghi? Perchè effettivamente pensate che di fronte ad una calamità naturale solamente il prefetto possa intervenire con quell'urgenza...

M A S C I A L E . Come è intervenuto a Firenze!

K U N T Z E . Ecco, io non voglio fare esempi; ne sono stati fatti tanti, con tanta ampiezza, ieri, dal collega Piovano e da altri colleghi che sono intervenuti. Però, in tutti i casi di calamità naturali, come è avvenuto a Firenze, il prefetto è intervenuto sempre con un notevole ritardo e senza prendere quei provvedimenti che effettivamente potevano essere utili a far fronte alle conseguenze delle calamità naturali. Quindi, non è questa una ragione che voi ci potete portare, perchè questa ragione, sulla base delle passate esperienze, noi dobbiamo indubbiamente, con fermezza, respingere.

Ora, onorevoli colleghi, io sarò un illuso, ma vorrei fare ancora un appello alla vostra intelligenza, innanzitutto, perchè vi rendiate conto, da un punto di vista giuridico-costituzionale, della mostruosità di questa norma, ed un appello anche alle vostre coscienze di democratici, perchè noi crediamo che molti di voi, anzi ne siamo certi, sia-

no dei democratici sinceri, anche se qualche volta cadono in queste formulette ingannatorie, le quali certamente democratiche non sono. Io voglio fare questo appello perchè ritengo che voi non possiate non avvertire le insidie che, in questo disegno di legge e, in particolare, in questa norma di cui io vi parlo, sono tese alla libertà dei cittadini, dei cittadini singoli considerati come individui, e della collettività tutta.

Ecco, forse io sono un illuso perchè confido che questo appello possa essere accolto; però ho ancora una certa speranza e una certa fiducia in quelle due doti che vi riconoscevo: la vostra intelligenza e la vostra coscienza democratica.

Ma se questo nostro appello non fosse accolto, se voi vorrete rendervi complici di questo attentato tramato e diretto ai danni della libertà costituzionali e della democrazia, voi ne assumerete qui, in Parlamento, e di fronte al Paese, di fronte alle vostre coscienze e di fronte al popolo italiano, tutta la responsabilità. Confidiamo — non è mai troppo tardi — in una vostra resipiscenza. Ma se questa non venisse, se voi invece vi cullaste nella illusione di varare questo disegno di legge, perchè possa essere, nelle mani di un Governo, o questo o un altro che verrà domani (perchè bisogna pensare, quando voi ci rimproverate di non avere fiducia in voi, nell'onorevole Taviani che viene dalla Resistenza, che le leggi, una volta partitesi dal loro autore, diventano autonome e i governi passano, onorevoli colleghi!), strumento di sopraffazione, proprio voi, che vi cullate fiduciosamente in queste illusioni, potreste essere esposti a persecuzioni, a discriminazioni e ad arbitri che possono essere posti in essere dal Potere esecutivo con questo disegno di legge. Noi non difendiamo una nostra particolare libertà di cittadini come comunisti, ma in quest'Aula, su questa norma e su tutte le altre, difendiamo la libertà di tutti i cittadini, anche la vostra. Ma proprio per questo, se vi illudeste di varare questo disegno di legge perchè possa divenire lo strumento di sopraffazione di una parte sull'altra, strumento di odiose discriminazioni, non consentite dalla Carta

costituzionale, allora, onorevoli colleghi, sappiate (ve lo diciamo con tutta fermezza anche se senza iattanza), se voi vorrete questo, il giorno in cui, malauguratamente, questo disegno di legge dovesse non solo entrare in vigore, ma dovesse divenire operante in senso contrario a quelle che sono le libertà sancite dalla Costituzione, allora la risposta non ve la daremo più noi, qui, in quest'Aula, nel Parlamento, ma ve la darà, con la fermezza che ha saputo dimostrare in altre occasioni, il popolo italiano. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratuazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Brambilla. Ne ha facoltà.

B R A M B I L L A . A me preme, signor Presidente, onorevoli colleghi, porre in evidenza un aspetto particolare di questo dibattito: come esso può rispondere alle attese delle masse popolari e, in particolare, dei lavoratori. Che cosa essi si attendevano dal Parlamento italiano, in questa legislatura? Che finalmente si desse mano alle norme costituzionali e alla formulazione di leggi che aprissero una prospettiva di sicurezza nel lavoro, di garanzie e di sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche nelle aziende e nel Paese.

Ma ciò, evidentemente, non è nei piani del Governo di centro-sinistra. Ciò che qui avviene è la dimostrazione del contrario. Abbiamo ben chiaro il senso delle parole che volete imporre nelle leggi; pesano e come! Noi sappiamo, per esperienza, cosa esse significhino: «provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica — si dice nell'articolo 65 — durante lo stato di pericolo pubblico».

L'aver circoscritto questo provvedimento eccezionale ai gravi casi di calamità naturali non modifica per niente la sostanza liberticida e anticostituzionale di cui è permeata questa legge. I liberali italiani, che della materia se ne intendono, ammonivano ieri a non esagerare; vi hanno invitato, colleghi della maggioranza, a salvare la faccia di fronte all'assurdità dell'articolo 64.

Diceva il senatore Bergamasco: avete a disposizione l'articolo 77 della Costituzione.

Perchè creare complicazioni formali, tanto più che avete la possibilità di riportarvi all'articolo 65 che è più aderente alla realtà e che dà quindi una più concreta possibilità di risolvere la questione a iosa? I liberali, come voi, colleghi della maggioranza, e questo in pieno contrasto con la dotta dissertazione di Einaudi sull'istituto del prefetto, ritengono che al prefetto debbano essere attribuiti eccezionali poteri, in deroga proprio a quel dettato costituzionale che dicono, come voi, di voler salvaguardare.

Non bastano più nemmeno gli articoli che offrono alle forze della reazione, su un piatto d'argento, le più larghe possibilità d'intervento delle forze di polizia in materia di ordine pubblico. Sono stati qui ricordati tutti quegli articoli del presente progetto di legge che si riferiscono alla limitazione dei diritti di riunione, di corteo, di manifestazione, al fermo di polizia, e via via tutta la serie di articoli limitativi delle effettive libertà del cittadino, e del lavoratore in particolare. No! Voi non vi accontentate! Volete avere un testo nel quale si stabiliscano, senza equivoci, possibilità di intervento eccezionali da affidare ai prefetti per presunto « pericolo pubblico ». Questa è la portata reale dell'articolo 64.

Io mi rivolgo alla testimonianza di tutti i colleghi che hanno avuto modo di sperimentare i metodi messi in atto dalle forze dell'ordine, mobilitate e costrette ad intervenire contro le organizzazioni operaie e popolari in aiuto agli alluvionati; testimonianza questa che è stata largamente dimostrata dal collega Piovano ieri.

Contro i lavoratori in sciopero, contro i cittadini che manifestano, in nome di « necessarie misure », per casi eccezionali di pericolo pubblico, assistiamo a schieramenti imponenti di polizia, di forza pubblica, attorno alle fabbriche che vengono poste in stato d'assedio quando gli operai scioperano: assalti veri e propri contro cortei di lavoratori; aggressioni contro singoli cittadini; lavoratori fermati e arrestati, incarcerati, condannati. Evidentemente, tutto ciò non basta ancora al Governo! Sempre maggiori poteri ci vogliono! Altro che fobia dello stato d'assedio, così come c'è stata attribuita ieri dalla maggioranza!

Non per poter far meglio fronte alle calamità naturali voi volete queste leggi. Ben altra cosa occorre fare per intervenire quando questi casi disgraziati avvengono, come per le alluvioni, che sono così continuative nel nostro Paese; occorre far ricorso a misure eccezionali, veramente, in questo caso per prevenire tali disastri sul piano economico e amministrativo; occorre far ricorso, quando ciò avviene, alle grandi riserve che sono rappresentate dalle forze popolari, dalle loro organizzazioni naturali, politiche, amministrative, sindacali.

Non nascondiamoci dietro un dito. Ben sappiamo quali sono le forze politiche che premono nella direzione opposta. Abbiamo visto qui, in quest'Aula, con quale tenace determinazione le forze conservatrici e reazionarie hanno tentato, tempo fa, di opporsi persino alla affermazione del diritto di « giusta causa » contro gli ingiustificati licenziamenti, effettuati ai danni dei lavoratori.

Non v'ha alcun dubbio: la concezione che si esprime in questo disegno di legge sui diritti di libertà del cittadino e sui poteri attribuiti agli organi di polizia corrisponde agli interessi delle stesse forze retrive che sempre si sono opposte al rinnovamento democratico della nostra società; è la concezione dei fautori di quello stato di polizia che sempre si è fatto avanti nella secolare, dura esperienza delle lotte emancipatrici dei lavoratori italiani. Alla base del filo rosso, che accompagna nelle diverse epoche le persecuzioni esercitate dalle classi dominanti, c'è sempre stato il pretesto della difesa dell'ordine minacciato dal presunto « stato di pericolo pubblico ».

La storia del movimento operaio italiano è costellata da episodi significativi che danno all'intervento delle forze repressive dello stato borghese una continuità sinistra e preoccupante.

Proprio ieri, la televisione ha messo in onda la rievocazione di una nobile figura di sacerdote, don Albertario, coinvolto in avvenimenti certamente più grandi di lui, ma affrontati con l'animo sereno di chi sente di dover compiere una missione umana e sociale al servizio del popolo, dei lavoratori, degli sfruttati. Il senatore Ajroldi ci ha detto ieri di essere un lontano appartenen-

te al movimento progressista cattolico, al Partito popolare, nel quale militavano a Milano uomini come don Albertario e Luigi Meda; ma, come lontane suonano le sue affermazioni di zelante relatore di una legge che s'inquadra in una linea liberticida, anti-costituzionale ed ereditata dai codici fascisti, dalle nobili parole e dall'esempio di coerenza e di lealtà a quei principi di libertà che hanno portato i cattolici, come don Albertario, e quelli che con noi hanno combattuto il fascismo ed il nazismo, fino a subire persecuzioni, rappresaglie morali e fisiche, fino al dono della vita stessa!

Ma per rimanere nei termini attuali, che cosa ci dimostra l'esperienza delle lotte sostenute dai lavoratori in questi ultimi venti anni, in difesa del lavoro e delle libertà democratiche, entro e fuori i luoghi di lavoro? La durezza delle lotte operaie, bracciantili e contadine, e di tutte le categorie lavoratrici, è stata resa aspra ed acuta, non solo per l'opposizione accanita del padronato e, in particolare, degli esponenti del grande capitale, ma anche e soprattutto per l'intervento massiccio e persecutorio delle forze di pubblica sicurezza a sostegno del padronato. Questo avviene in base a semplici valutazioni soggettive di determinate situazioni politiche da parte delle autorità locali, dei prefetti o dei questori e perfino di commissari o di marescialli dei carabinieri.

Occorre dire che un freno oggettivo, ad interventi abusivi o ad interpretazioni particolarmente faziose dei pubblici poteri, poteva verificarsi proprio in relazione alla consapevolezza della iniquità delle leggi fasciste, che ancora sono alla base dell'ordinamento dei codici. Ma ora il funzionario viene posto di fronte a nuovi doveri inequivocabili che sarebbero, secondo voi, una fedele interpretazione dello spirito democratico della Costituzione. Ciò non può che incoraggiare quei funzionari, che sono particolarmente sensibili al richiamo, alle sollecitazioni e alle pressioni che provengono dai consigli di amministrazione delle grandi aziende capitalistiche, perchè l'esercizio della rappresaglia venga effettuato senza parsimonia e indiscriminatamente. Oggi non si usa quasi più la fatidica frase: « la Patria

è minacciata », quando la gente sciopera o manifesta nelle piazze, come avveniva nel regime fascista; ora si dicono altre cose, ad esempio che gli scioperi e le manifestazioni bisogna condannarli perchè inutili, nocivi alla salute dell'economia nazionale e alla società, mentre ci sarebbero dei criteri oggettivi per risolvere i conflitti di lavoro. Che cosa sono questi criteri oggettivi se non volontà dei padroni di imporre in ogni modo la propria volontà, ricorrendo ad ogni mezzo che viene offerto nei rapporti di forze, non soltanto all'interno delle aziende, ma attingendo largamente alle fonti del potere dello Stato e alle forze di polizia che lo sorreggono? Perchè nascondere a noi stessi che le restrizioni agli effettivi diritti di contrattazione sono divenute sempre più evidenti con gli interventi repressivi della polizia? Non è abbastanza significativa al riguardo la catena di fatti, di aggressioni, più o meno silenziose o clamorose, le cariche violente della polizia contro i lavoratori in sciopero o che manifestano per i propri diritti sindacali e di libertà?

Sono certamente a tutti note le vicende serie e preoccupanti che hanno accompagnato le grandi lotte contrattuali dei lavoratori italiani, lotte che hanno avuto anche nella mia città, a Milano, uno svolgimento durissimo e drammatico. Gli operai in sciopero che manifestavano unitariamente sono stati più volte aggrediti con cariche violente da parte di imponenti forze di polizia fatte pervenire anche da altre città e che hanno provocato numerosi arresti, contusi e feriti.

Valga per tutti la denuncia che di questi fatti hanno svolto i parlamentari comunisti, alla quale del resto non si è mai avuta una risposta da parte del Governo. Voglio qui portare la testimonianza stessa dei lavoratori, espressa in modo drammatico ed unitariamente, proveniente da una grande fabbrica milanese, in una lettera rivolta al ministro Taviani in quella circostanza. Questa lettera è firmata da tutti i membri della Commissione interna di questa fabbrica, la fabbrica FACE di Milano: « La commissione interna della FACE-Standard, a nome dei 3.000 lavoratori, rivolge una vibrata protesta per le azioni repressive condotte con una violenza

ed un accanimento senza precedenti in occasione dello sciopero. Varie decine di feriti e contusi tra i lavoratori sono ancora il contributo che la classe lavoratrice ha pagato in questa lotta contrattuale che viene esasperata dalla reattività della classe padronale, che nella disperata difesa di posizioni di privilegio non vuole aprire un colloquio reale, obiettivo, concreto con la classe lavoratrice. Basta con le azioni indiscriminate di rappresaglia contro i lavoratori! Signor Ministro, l'evoluzione sociale, le speranze di milioni di lavoratori non devono avere come contropartita il sacrificio di tutti coloro che creano i presupposti del progresso economico e sociale del nostro Paese. Sia accolta la nostra protesta e sia di ammonimento per coloro che per un cieco odio conservatore vogliono portare la classe lavoratrice a condizioni di vita sempre più ristrette e più umili. I lavoratori chiedono a gran voce giustizia e, se è vero che la polizia deve mantenere l'ordine pubblico, è sacrosantamente vero che milioni di lavoratori, il popolo italiano in definitiva, vogliono difendere il posto di lavoro, il proprio avvenire, la propria dignità umana! ».

Mi consentano un altro episodio. Mi chiedo in base a quale diritto, in base a quale dovere la questura, come è avvenuto a Palermo tempo fa, può permettersi di convocare presso l'Ufficio politico i lavoratori del cantiere navale Piaggio, con biglietto personale attaccato con uno spillo al cartellino marcatempo dell'azienda, per svolgere una azione intimidatrice contro lo sciopero, ricorrendo ad interrogatori di questo genere: « Chi ti ha obbligato a scioperare? Chi ti ha minacciato di rappresaglia se fossi andato a lavorare? ».

Evidentemente questi zelanti difensori dell'ordine pubblico hanno scarsa dimestichezza con la Costituzione, e sono piuttosto portati a frammischiare gli interessi del padrone con i doveri del fedele servitore dello Stato. E' un principio, quello della fedeltà alla Costituzione, che, se si applicasse, si potrebbero evitare le incresciose situazioni che si sono verificate in modo così clamoroso per i dipendenti pubblici, ad esempio. Come tutti sanno, tempo fa, tremila lavora-

tori, dipendenti pubblici, sono stati denunciati, ed in parte processati, perchè colpevoli di avere esercitato il diritto di sciopero. Nel solo 1965 questa categoria di lavoratori ha avuto l'onore di essere colpita con nove denunce alla Magistratura, ogni giorno. Sono state rispolverate per questo nobile scopo tutte le norme di legge del periodo fascista, ricorrendo all'articolo 432, che si riferisce all'attentato alla sicurezza dei trasporti, all'articolo 332 (omissione di doveri di ufficio in occasione dell'interruzione di pubblico servizio), all'articolo 340 (interruzione di un servizio pubblico), all'articolo 330 (abbandono collettivo di pubblici uffici, servizi o lavori). E tutto questo per colpire ferrovieri, vigili urbani, operai, minatori, autoferrotranvieri, personale delle cliniche universitarie, della Croce rossa italiana, vigili del fuoco, che hanno liberamente e consapevolmente esercitato un loro pieno diritto costituzionale.

Sono state perfino richiamate in vita norme di legge risalenti al 1865, e mi riferisco all'articolo 312 che tratta dell'abbandono del treno in corsa. Vengono inflitti dieci giorni di cella di rigore ai cosiddetti militari della Croce rossa italiana, i quali svolgono un lavoro civile massacrante e mal pagato. Si procede alla decimazione per dare salutari lezioni ad alcuni, perchè serva di monito agli altri. Si arriva a denunciare l'intera segreteria nazionale e i dirigenti compartimentali dei sindacati dei ferrovieri, i segretari provinciali dei sindacati dipendenti degli enti locali di Roma, i membri della commissione interna dei dipendenti comunali di Genova, e i dirigenti ospedalieri di Cosenza. A Casalpusterlengo, nella mia provincia, 86 lavoratori della ditta Saffa vengono denunciati alla Magistratura a seguito di una lunga, dura lotta in difesa del posto di lavoro, contro i licenziamenti, voluti dal re dei fiammiferi, in omaggio al principio della produttività aziendale e della competitività internazionale.

Ecco il terreno su cui occorre operare e occorre operare: spazzare via le norme di polizia in contrasto con la Costituzione, eliminare gli articoli dei codici fascisti che violano le norme della nostra Costituzione repubblicana.

Non facendo questo, si creano evidentemente condizioni sempre più favorevoli per un attacco ai principi fondamentali di libertà dei lavoratori; infatti non mancano gli effetti immediati. La destra economica alza la voce, avanza le sue pretese di provvedimenti liberticidi. È l'organo magno portavoce della Confindustria che dà il la ad una campagna per la cosiddetta regolamentazione del diritto di sciopero. Esso afferma in un suo editoriale: « Lo Stato giusto deve avere al suo attivo anche questa realizzazione. Costerà fatica e polemiche ma è indispensabile ». E ancora: « La strada quindi è tracciata; occorre spianarla e percorrerla con gradualità ma anche con coraggio e soprattutto con chiarezza di propositi e di intenti ». Quale coraggio e quale chiarezza di propositi e di intenti e contro chi è rivolto il monito è chiarissimo: contro i diritti costituzionali di libertà dei lavoratori, con gli intenti di spianare la strada ad una ulteriore intensificazione dello sfruttamento padronale; stabilire cioè per i padroni le condizioni più favorevoli nei rapporti di lavoro facendo indietreggiare il processo di conquista dei diritti di contrattazione dei lavoratori.

Occorre riconoscere che negli organi confindustriali vi è spirito di coerenza e di efficienza sulla propria linea di azione. Durante le trattative per il rinnovo del contratto di lavoro dei chimici e farmaceutici, all'inizio del 1967, le associazioni padronali di categoria propongono di regolamentare il diritto di sciopero. L'argomento viene respinto dalle organizzazioni sindacali unitariamente, ma le organizzazioni padronali non desistono, tornano alla carica in occasione delle trattative per il rinnovo dei contratti dei lavoratori di fibre tessili e dei petrolieri. L'indirizzo confindustriale è rivolto quindi a far maturare eventuali cedimenti nel movimento sindacale, a minare il principio stesso del diritto di sciopero.

Per dimostrare come tale indirizzo non sia una minaccia in astratto ma lo sia in concreto basta riferirsi agli appoggi e alle spinte che provengono da altissime personalità e sedi politiche. Come interpretare diversamente le dichiarazioni del Presidente della Repubblica al Consiglio superiore

della Magistratura e le ripetute dichiarazioni di richiamo al senso di responsabilità dei sindacati da parte del Presidente del Consiglio Moro? Queste affermazioni vengono immediatamente utilizzate come sostegno per un attacco generale contro il pieno esercizio del diritto di sciopero. E questo appare nell'assemblea annuale della Confindustria.

Si delinea perciò, partendo dal pubblico impiego, magistrati compresi, una azione a vasto raggio per la demolizione legislativa del diritto sancito nell'articolo 40 della Costituzione. Pretendere di limitare il diritto di sciopero per magistrati e statali significa impedire ai lavoratori che operano alle dipendenze dirette di enti pubblici il diritto di contrattare i propri trattamenti economici normativi e sindacali. Non vi è contrattazione collettiva senza diritto di sciopero. Il diritto di sciopero è la base stessa, indefettibile, del più elementare diritto di contrattazione sindacale.

I senatori della Democrazia cristiana evidentemente non la pensano così. Vengono anch'essi all'attacco con un ordine del giorno approvato recentemente, con l'astensione dei rappresentanti sindacali — è l'organo della Confindustria a riferirlo in tono non so se scherzoso o di amarezza — nel quale « si augura che l'esigenza dei limiti di sciopero si realizzi con autodisciplina derivante dalla maturità e dalla consapevolezza della grande funzione costruttiva delle organizzazioni dei lavoratori in una società di democrazia pluralistica ».

E incredibile è la difesa d'ufficio, imbarazzata, degli esponenti del Governo, i quali cercano di nascondere le proprie responsabilità per le denunce fatte alla Magistratura di dipendenti pubblici, rigettando la responsabilità sulla Magistratura « la quale (come ebbe a suo tempo ad affermare l'« Avanti! ») con l'automatismo proprio della giustizia interviene ad applicare le leggi fasciste purtroppo ancora in vigore ».

Comoda ed ingenua è la spiegazione che lo stesso Vice presidente del Consiglio Nenni ebbe a dare a suo tempo agli organizzatori sindacali quando ebbe ad affermare: « Il Governo è estraneo alle procedure giudiziarie

a carico dei ferrovieri, in quanto le denunce per lo sciopero del 1964 furono fatte alla Magistratura dalla polizia ferroviaria ». Già, la polizia ferroviaria, secondo questa interpretazione, rappresenterebbe un corpo autonomo, indipendente, avulso dalle direttive degli organi di potere e nel caso specifico dalle disposizioni del Ministro e del Governo! Tale è l'assurdità di simili affermazioni, così grossolanamente forcaioli sono i provvedimenti persecutori attuati nei confronti dei lavoratori incriminati ingiustamente, che la Magistratura, nella quasi totalità dei casi, ha bocciato con sentenze assolute le denunce stesse.

L'articolo 330 del codice penale cui si è voluto ricorrere per incriminare i lavoratori smaschera la vera natura di rappresaglia politica che si vorrebbe effettuare, « tant'è vero che quando si è giunti in giudizio, secondo il parere di un illustre giurista, quasi sempre esso si è concluso con sentenza di proscioglimento o per ritenuta abrogazione della norma, oppure per applicazione dell'articolo 51 del codice penale », il quale tratta, come è noto, dell'esercizio di un diritto.

L'articolo 330 è considerato dalla prevalente dottrina giuridica abrogato dall'articolo 40 della Costituzione, che sancisce il pieno diritto di sciopero, ossia da una norma sulla cui precettività, sul cui potere di abrogare ogni altra norma contrastante non vi possono essere dubbi.

Non essendo ancora intervenuta alcuna regolamentazione organica del diritto di sciopero, esso a tutt'oggi è illimitato, e nessuna interpretazione di qualsiasi Ministro può autorizzare il Governo ad atteggiamenti di inerzia colpevole di fronte ad organi dell'Esecutivo che agiscono in modo fazioso e in senso anticostituzionale.

Queste sono le accuse che abbiamo mosso a suo tempo e che conservano tuttora una loro validità.

E di fronte alle proposte di legge che stiamo discutendo come non sentire uno spirito di ribellione, di condanna assoluta, richiamandosi alle grandi tradizioni di lotta per le libertà che sono nel solco del movimento operaio e socialista?

La minaccia alle libertà democratiche, ai diritti di libertà e di sciopero non si verifica purtroppo solo in Italia, ma in tutta l'Europa capitalista e in primo luogo nella Germania occidentale. In quel Paese questo problema è stato affrontato alla vecchia maniera, nello stile nazista delle leggi eccezionali che sono state elaborate da vecchi arnesi dell'ex regime hitleriano.

Queste leggi che dispongono gravi misure limitatrici dei diritti di libertà per i lavoratori i quali possono essere sottoposti a mobilitazione di carattere militare, con semplici decisioni dell'Esecutivo, e la cui motivazione fondamentale sarebbe — guarda caso — quella di garantire l'ordine pubblico, non ci dicono niente, non ci fanno capire in che direzione ci stiamo muovendo, a quali esempi ci stiamo ispirando?!

Queste leggi che ripristinano di fatto le disposizioni della famigerata organizzazione Todt coinvolgono in una particolare situazione di grave limitazione i diritti dei lavoratori stranieri e in primo luogo delle centinaia di migliaia di emigrati italiani. È sempre stato, in questi ultimi anni, elemento di sostegno morale e di fermezza politica per i nostri connazionali costretti ad emigrare il convincimento di rappresentare in queste difficili condizioni di vita e di lavoro, in altri Paesi, un Paese civile come il nostro, un Paese nel quale per la grande lotta condotta contro i regimi di oppressione fascista e nazista e nel nome della democrazia e per gli ideali socialisti si è venuta affermando una costituzione democratica che è a presidio delle libertà fondamentali del nostro popolo.

Il sottosegretario Oliva, in risposta ad una preoccupata interrogazione presentata alla Camera dei deputati tempo fa, ha affermato che la legislazione eccezionale tedesca non può sopravanzare il diritto internazionale, nè il capitolo della legislazione relativa al mercato del lavoro nell'ambito del Mercato comune europeo. Atteggiamento evidentemente ottimistico e di fine umorismo, ma elusivo di un dovere indefettibile, che spetta al Governo italiano, di un intervento energico e risoluto presso le autorità tedesche, perchè il cittadino italiano emigrante non venisse assolutamente privato all'improvvi-

so degli elementari diritti di libertà che gli derivano dalla nostra Costituzione repubblicana.

È una conquista della nostra Costituzione l'aver ratificato il diritto di sciopero e di manifestazione! La collocazione di questi diritti nella Costituzione rappresenta una novità esplicita nei confronti delle leggi precedenti e, come tali, essi vanno tutelati ed è merito delle forze del lavoro e delle forze democratiche se molti mesi fa il Parlamento ha bocciato un decreto-legge tendente alla mobilitazione militarizzata dei lavoratori delle dogane.

Accanto alla legge di « giusta causa », questo atto del nostro Parlamento avrebbe potuto aprire una nuova fase di avvio all'opera di rinnovamento democratico della legislazione riguardante i diritti di libertà del cittadino lavoratore; ma il Governo intende che i prefetti e i questori continuino ad esercitare il potere di ordinanza senza alcuna limitazione, ai fini della tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica e della incolumità pubblica, in un coacervo e confusione inammissibile di cause ed effetti.

Ma è proprio in base ad una lunga e dolorosa esperienza che nella stragrande maggioranza dei casi — si afferma nella relazione di minoranza del nostro Gruppo — gli incidenti avvengono per contrasti determinati da divieti, limitazioni e condizionamenti posti dalle autorità di pubblica sicurezza alle manifestazioni dei lavoratori.

Il progetto del Governo si muove purtroppo in una direzione che non mancherà di aggravare la situazione.

Noi impegnamo perciò tutte le nostre forze per impedire che ciò avvenga. Questo articolo 65 deve essere soppresso e con esso tutti i riferimenti al codice fascista che sono contenuti nel presente progetto di legge. Vogliamo cancellare dalla vita politica italiana le leggi fasciste, vogliamo sbarrare la strada ai tentativi di introdurre nella legislazione del nostro Paese leggi liberticide come questa, tanto più quando vengono presentate usurpando il nome della Costituzione repubblicana. Noi sappiamo di parlare da questa tribuna ad orecchi ben più attenti di quelli dei colleghi della maggioranza attua-

le; sappiamo che i lavoratori seguono con attenzione ciò che qui sta avvenendo, la generazione dei lavoratori che ha condotto la Resistenza al fascismo, che è stata protagonista di lotte eroiche per la liberazione del Paese dall'oppressione nazifascista, che ha saputo affrontare sacrifici senza nome per aprire al Paese tutto un avvenire di avanzata al socialismo, nella democrazia e nella pace. Essi non hanno combattuto invano.

La nuova generazione dei lavoratori ha dimostrato che le lotte unitarie, nelle fabbriche, nei campi, negli uffici e nelle piazze d'Italia, che le tradizioni socialiste del movimento operaio italiano sono in buone mani. La lotta che noi conduciamo nel Parlamento non dubitiamo che avrà un'eco sempre più grande fra le masse lavoratrici e fra tutti i democratici del nostro Paese.

Essa apre la strada ad un sempre più grande movimento di opinione e di lotte democratiche per la conquista di leggi che garantiscano ai lavoratori e ai cittadini tutti i diritti costituzionali di libertà. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Z A N N I N I , Segretario:

D'ANGELOSANTE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere — in relazione ai gravissimi danni subiti dai produttori agricoli dei comuni di Città Sant'Angelo, Moscufo, Spoltore e Pianella, in provincia di Pescara, per effetto della grandinata del 10 giugno 1967, che non solo ha distrutto le produzioni cerealicole, foraggere, viticole ed olivicole, ma ha altresì gravemente danneggiato gli impianti permanenti, con distruzione di capitale agrario che deve essere subito ripristinato se non si vogliono avere gravi ripercussioni sulle

future produzioni — quali provvedimenti intende adottare:

a) per aiutare i danneggiati a superare la gravissima situazione in cui si trovano, essendo stati privati al momento della realizzazione dei frutti di un intero anno di lavoro e restando senza risorse, non solo per procurare i mezzi di sussistenza a se stessi e alle proprie famiglie, ma anche per far fronte alle scadenze normali;

b) per risarcire i danni subiti dai produttori della zona;

c) per consentire la ricostituzione degli impianti compromessi dagli eventi naturali.

L'interrogante chiede di sapere, altresì, data l'urgenza della situazione, se il Ministro non ritenga di dover adottare provvedimenti immediati e straordinari. (1913)

PIRASTU. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — In ordine alla operazione attuata da parte dei rappresentanti dei tre maggiori gruppi industriali operanti in Sardegna per ottenere, mediante la sottoscrizione di due terzi delle azioni dell'Associazione calcio di Cagliari (S.p.A.), il pieno controllo della più importante società sportiva sarda.

Detta operazione appare particolarmente grave e preoccupante, anche per i suoi riflessi di carattere politico e morale, sia perchè può segnare l'inizio di una azione dei grandi gruppi industriali e finanziari rivolta ad acquistare il controllo delle maggiori associazioni calcistiche per fini che potrebbero essere del tutto estranei ad una sincera passione sportiva, sia perchè — nel caso specifico del Cagliari — indica il proposito dei tre maggiori gruppi industriali, operanti in Sardegna (finanziati dal denaro pubblico dello Stato e della Regione, mediante contributi in capitale e crediti agevolati), di ottenere il controllo anche dell'attività sportiva sarda.

L'interrogante, pertanto, chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare per impedire che lo sport più popolare in Italia diventi campo di azione di non ben qualificati interessi e che il mercato calcistico acquisti sempre più caratteristiche

speculative e sia dominato dai grandi gruppi industriali e finanziari per fini certamente non sportivi (1914).

Interrogazioni

con richiesta di risposta scritta

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 489, relativa agli studi sulla pace, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1967, su proposta della Commissione politica (Doc. 2187); ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si invitano, tra l'altro, gli Stati membri ad istituire, nel maggior numero di Università, istituti o cattedre concernenti i problemi della pace e delle cause dei conflitti internazionali. (6465)

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione numero 491, relativa ai problemi economici europei, approvata dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1967, su proposta della Commissione economica (Doc. 2210); ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si chiede agli Stati membri di dare un parere favorevole alla adesione della Gran Bretagna. (6466)

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio e dell'interno.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sull'Opinione n. 47, relativa alla Conferenza demografica europea, approvata nella sessione di aprile 1967 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione della popolazione e dei rifugiati (Doc. 2197 e 2220); ed in particolare se il Governo italia-

no intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Opinione e in genere intorno ai risultati e le raccomandazioni della Conferenza demografica europea. (6467)

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del bilancio, delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 490, relativa alle misure idonee ad alleggerire il debito dei Paesi in via di sviluppo, approvata nella sessione di aprile 1967 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione economica (Doc. 2209); ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione, in cui si suggerisce una serie di misure finanziarie per raggiungere tali obiettivi. (6468)

MONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 492, relativa ai problemi della aviazione civile europea e sulla Risoluzione n. 344, relativa ad alcuni aspetti finanziari ed economici delle operazioni di trasporto aereo, approvate dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa nella sessione di aprile 1967 su proposta della Commissione economica (Doc. 2217); ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione e Risoluzione, in cui, in vista della 6ª sessione della CEAC, si esprime una serie di suggerimenti tecnici per migliorare i trasporti aerei e le infrastrutture relative, e si formulano proposte di carattere finanziario ed economico, relative ad operazioni di trasporti aerei. (6469)

MONTINI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, del bilancio, dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio*

per la ricerca scientifica. — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Risoluzione n. 343 che reca risposta alla 5ª relazione dell'OCDE all'Assemblea consultiva (aprile 1967), approvata nella sessione di aprile dall'Assemblea Consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta delle Commissioni: economica (Doc. 2204); sociale (Doc. 2208); culturale e scientifica (Doc. 2214); agricoltura (Doc. 2207) e (Doc. 2227); ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Risoluzione, nella quale si esprimono diversi suggerimenti in ordine alle varie parti di detta Risoluzione. (6470)

MONTINI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere il punto di vista del Governo sulla Raccomandazione n. 494 e Risoluzione n. 345, relative alle conseguenze del naufragio della « Torrey-Canyon », approvate nella sessione di aprile 1967 dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa, su proposta della Commissione giuridica (Doc. 2230); ed in particolare se il Governo italiano intenda prendere o abbia preso iniziative nel senso indicato in detta Raccomandazione e Risoluzione, in cui si suggerisce una serie di misure da adottare per impedire che si riproducano fenomeni di inquinamento delle acque ad opera di petroliere. (6471)

MORANDI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non ritenga di dover sollecitare gli adempimenti previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, ai fini dell'assunzione in servizio degli allievi operai che hanno ultimato, con profitto, sin dal 1966, i corsi presso le Scuole allievi operai della marina.

L'interrogante auspica che la citata norma — che prevede l'assunzione senza concorso dei giovani che hanno conseguito l'apposito attestato di idoneità — non venga resa ulteriormente inoperante a causa di lungaggini amministrative. (6472)

**Ordine del giorno
per le sedute di lunedì 26 giugno 1967**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 26 giugno in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 10, la seconda alle ore 16,30 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

TERRACINI ed altri. — Nuova legge di pubblica sicurezza (566).

Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1773).

II. votazione del disegno di legge:

Deputati **MAZZONI** ed altri; **GITTI** ed altri; **PENNACCHINI** ed altri. — Modifiche al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e successive modifiche (1794) (*Approvato dalla 11ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

III. Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati **ROSSI Paolo** ed altri. — Limite di età per l'ammissione alle classi della scuola dell'obbligo (1900) (*Approvato dalla 8ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

2. **BOSCO.** — Inclusione dei tribunali di Brescia, Cagliari, Lecce, Messina, Salerno e S. Maria Capua Vetere fra quelli cui sono addetti magistrati di Corte di cassazione in funzioni di Presidente e di Procuratore della Repubblica (891).

3. Proroga della delega contenuta nell'articolo 26 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, per la unificazione di servizi nel Ministero della sanità (588).

IV. Seguito della discussione della proposta di modificazioni agli articoli 63 e 83 del Regolamento del Senato della Repubblica (Doc. 80).

V. Discussione dei disegni di legge:

1. **TERRACINI e SPEZZANO.** — Del giuramento fiscale di verità (1564) (*Iscritto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 32, secondo comma, del Regolamento*).

2. **VENTURI e ZENTI.** — Riapertura e proroga del termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare (1867).

La seduta è tolta (ore 11,55).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari